

ALPITOUR S.p.A.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

PARTE GENERALE

(maggio 2014)

INDICE

PARTE GENERALE

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E LE NORME DI RIFERIMENTO..... | 3 |
| | PREMESSA..... | 3 |
| 1.1 | LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: PRESUPPOSTI E NATURA..... | 3 |
| 1.2 | IL PRESUPPOSTO PER L'ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D.LGS. 231/2001..... | 5 |
| 1.3 | IL SISTEMA SANZIONATORIO | 6 |
| 1.4 | LE FATTISPECIE DI REATO CUI IL DECRETO COLLEGA LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI | 7 |
| 2. | LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA..... | 23 |
| 3. | IL PARERE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E LE NUOVE LINEE GUIDA..... | 27 |
| 4. | IL MODELLO ADOTTATO DA ALPITOUR S.P.A..... | 29 |
| 4.1 | LE MOTIVAZIONI DELL'ADOZIONE DEL MODELLO..... | 29 |
| 4.2 | LA FUNZIONE E GLI OBIETTIVI DEL MODELLO..... | 29 |
| 4.3 | LA STRUTTURA DEL MODELLO..... | 30 |
| 4.4 | L'ADOZIONE DEL MODELLO..... | 31 |
| 5. | L'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 32 |
| 5.1 | IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. NOMINA E REVOCA..... | 32 |
| 5.2 | FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 33 |
| 5.3 | REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE AZIENDALE..... | 35 |
| 5.4 | OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 36 |
| 5.5 | VERIFICHE PERIODICHE..... | 37 |
| 6. | LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO..... | 38 |
| 6.1 | FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI..... | 39 |
| 6.2 | INFORMAZIONE AI CONSULENTI ED AI PARTNER..... | 39 |
| 7. | SISTEMA DISCIPLINARE..... | 40 |
| 7.1 | FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE..... | 40 |
| 7.2 | MISURE NEI CONFRONTI DI QUADRI E IMPIEGATI..... | 40 |
| | 7.2.1 <i>Sistema disciplinare</i> | 40 |
| | 7.2.2 <i>Violazioni del Modello e relative sanzioni</i> | 41 |
| 7.3 | MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI..... | 42 |
| 7.4 | MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI..... | 42 |
| 7.5 | MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI..... | 42 |
| 7.6 | MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI E DEI PARTNER..... | 42 |
| 8. | GESTIONE DEL MODELLO NELL'AMBITO DEL GRUPPO ALPITOUR..... | 43 |
| 9. | CODICE ETICO E MODELLO..... | 44 |
| | DEFINIZIONI..... | 45 |

1. Il Decreto Legislativo 231/2001 e le norme di riferimento.

Premessa

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il D.Lgs. 231/01 (di seguito denominato "Decreto") che reca le disposizioni normative concernenti la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* e che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità degli enti ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto, in data 4 luglio 2001, anche gli enti, siano essi soggetti privati o pubblici ovvero dotati o meno di personalità giuridica, nonché loro unità organizzative munite di autonomia finanziaria e funzionale, possono essere perseguiti e sanzionati per i reati di cui al D.Lgs 231/01 commessi, a interesse o vantaggio dell'ente, ad opera dei soggetti che vi operano.

Si tratta di una delle più significative riforme che hanno interessato l'ordinamento giuridico italiano, tradizionalmente informato al principio della inammissibilità di responsabilità da reato in capo alle società e che si inserisce, attraverso la creazione di un sistema sanzionatorio omogeneo delle condotte illecite, nell'ambito del mondiale movimento per la lotta alla corruzione internazionale.

Il Decreto, pertanto, sia in un'ottica preventiva quanto repressiva, risponde all'esigenza di tutelare e garantire sicurezza, correttezza ed eticità di un mercato divenuto ormai globale, esulante confini e particolarismi dei singoli Stati e nel quale le imprese, attraverso la trasformazione degli assetti organizzativi, hanno assunto strutture sempre più complesse per dimensione ed organizzazione, diventando le vere protagoniste dei traffici internazionali.

1.1 La responsabilità amministrativa degli enti: presupposti e natura

Ai sensi dell'art 5 del D.Lgs. 231/01 perché sia configurabile responsabilità amministrativa in capo agli enti occorre che ricorrano le seguenti condizioni:

- 1) sia stato commesso uno dei reati tra quelli tassativamente indicati nel Decreto e cui lo stesso collega responsabilità per gli enti;
- 2) il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso;
- 3) l'autore del reato (o reo) sia soggetto in posizione c.d. "apicale" in quanto rivesta, formalmente o di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione, e direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa - art 5, lett. a) -, ovvero sia un c.d. "sottoposto" alla direzione o alla vigilanza dei soggetti appena sopra elencati - art. 5, lett. b) (necessità di sussistenza del c.d. collegamento soggettivo con l'ente);

Per quanto concerne il punto 1) occorre compiere una precisazione. La novità introdotta dal D.Lgs 231/01 riguarda esclusivamente gli enti, ma nulla cambia per le singole persone fisiche che commettano reati (vedi Definizioni). Infatti il Decreto né introduce nuovi crimini né modifica i principi che sorreggono la responsabilità penale, indi, ciascuno sarà punibile solo qualora si macchi di un delitto, la cui sede d'accertamento è, e resta, il processo penale. L'unica differenza consiste nel fatto che ove il reo ponga in essere gli illeciti menzionati nel Decreto ed agisca nell'interesse o a vantaggio dell'ente cui appartiene, anche quest'ultimo potrà essere sanzionato. Per vantaggio deve intendersi il concreto arricchimento che deriva all'ente dall'azione delittuosa di un soggetto in esso operante, mentre l'interesse consiste nella sola prefigurazione della possibilità di detto vantaggio per l'impresa, anche se effettivamente non raggiunto. Nessuna responsabilità per l'ente qualora i soggetti di cui al punto 3) agiscano nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Infine, proprio in ordine ai soggetti del cui fatto l'ente possa rispondere, si osserva che il grado di colpevolezza dell'ente varia a seconda della posizione rivestita all'interno della struttura aziendale dall'autore del reato. Ed infatti, secondo quanto previsto dall'art 6 del Decreto, nell'ipotesi in cui il crimine sia commesso da coloro che rivestono funzioni apicali nell'impresa, è sufficiente la circostanza che il reato sia perpetrato nell'interesse o vantaggio della società, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente. Invece, se il delitto è commesso da un sottoposto ex art 5, co. 1, lett. b) D.Lgs. 231/01, l'ente risponde solo ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Nel primo caso, l'ente risponderà a titolo di colpa in organizzazione, stante la commissione del reato ad opera dei propri vertici direttivi, circostanza alla quale il Decreto collega una presunzione di responsabilità a carico dell'ente stesso il quale, pertanto, in sede processuale, sarà onerato della dimostrazione in ordine alla propria estraneità ai fatti delittuosi. Detta presunzione non opera laddove l'agente del reato sia soggetto c.d. sottoposto, per cui l'ente risponderà solo se, in sede processuale la pubblica accusa, dimostri che la commissione del delitto è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Onde nessun onere probatorio in capo all'ente.

I criteri di imputazione del reato a carico dell'ente di cui ai punti 1), 2) e 3), oltre che la necessità di individuare un comportamento colposo da parte dell'impresa stessa, affinché sia ravvisabile a carico di quest'ultima la responsabilità amministrativa sancita dal D.Lgs. 231/01, suggeriscono la natura spiccatamente penale di detta responsabilità, nella quale coesistono caratteristiche peculiari della responsabilità penale e di quella amministrativa tali da poter superare la definizione legislativa per meglio connotarla come una responsabilità "parapenale".

1.2. Il presupposto per l'esonero dalla responsabilità amministrativa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01

Il Decreto prevede due modi per gli enti di non incorrere in responsabilità amministrativa, distinti in base alla circostanza che a commettere il reato siano soggetti ai vertici aziendali o i c.d. sottoposti.

E pertanto due sono le possibilità per gli enti:

- a) se il reato è perpetrato da soggetti in posizione apicale l'ente non risponde se prova che:
 1. prima della commissione del reato l'ente aveva adottato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
 2. il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza l'aggiornamento del modello è stato affidando ad un apposito organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente detti modelli;
 4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dei soggetti apicali.
- b) se l'agente del reato è soggetto c.d. sottoposto l'ente è responsabile solo ove la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, ipotesi questa che si ritiene comunque esclusa qualora prima della commissione l'ente avesse adottato idonei modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Sebbene il legislatore consideri facoltativa l'adozione dei modelli organizzativi, non essendovi un obbligo espressamente sanzionato alla loro adozione, è evidente che tale facoltà, di fatto, assume i connotati dell'obbligo, dal momento che l'adozione e, soprattutto, l'efficace attuazione del modello organizzativo costituiscono presupposto essenziale per l'esonero della responsabilità dell'ente.

A suggerire l'imperatività di fatto dei modelli di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/01 vi è inoltre il comma 82 dell'art 1 della Legge 30/12/04, n. 311 (Finanziaria 2005) il quale dispone che: "*Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell'Unione Europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all'attività produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231...".*

1.3 Il sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio predisposto dal Decreto si suddivide tra sanzioni che devono sempre essere irrogate, che sono quella pecuniaria e la confisca del prodotto illecito, e le sanzioni che sono previste solo per le ipotesi di reato più gravi, vale a dire le sanzioni interdittive e quella della pubblicazione della sentenza di condanna (artt. 9 – 23).

In particolare, proprio le sanzioni interdittive, di cui esistono differenti tipologie parametricate alla gravità del reato, rappresentano un grosso rischio per l'ente, in quanto la loro applicazione può comportare anche l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (art. 16). Senza considerare che dette sanzioni possono essere comminate in via cautelare prima dell'accertamento definitivo della reale responsabilità dell'ente nel reato, ciò comportando una lesione dell'attività potenzialmente irrimediabile.

Ad appesantire ulteriormente il panorama delle sanzioni, come già scritto nei precedenti paragrafi, vi è la "condanna" all'inversione dell'onere probatorio in sede processuale, per cui, qualora il reato sia posto in essere da soggetti in posizione apicale sarà a carico dell'ente la dimostrazione della propria estraneità ai fatti penalmente rilevanti.

Per quanto concerne le sanzioni pecuniarie, invece, il Decreto si presenta ancora una volta innovativo introducendo la "quota" quale unità di misura per la determinazione della quantità di sanzione da irrogare. Tale sistema consente il miglior adeguamento della sanzione al fatto criminoso, poiché permette contemporaneamente la punizione e la sopravvivenza finanziaria dell'ente.

Il Giudice penale, pertanto, in primo luogo stabilirà il numero di quote che l'ente dovrà versare – non inferiore a cento e non superiore a mille - , valutando tre fattori: 1) gravità del fatto; 2) grado di responsabilità della società; 3) attività svolta per attenuare le conseguenze del fatto di reato. In seconda istanza, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica, verrà stabilito il valore della singola quota.

La sanzione pecuniaria nei confronti dell'ente è ridotta della metà qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi (e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un beneficio minimo) ovvero il danno patrimoniale cagionato risulti di particolare tenuità. In tal caso non sono applicabili sanzioni interdittive.

È prevista la riduzione della sanzione da un terzo alla metà qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente risarcisca integralmente il danno ed elimini le conseguenze dannose del reato ovvero rimedi alle proprie carenze organizzative, adottando idoneo modello organizzativo.

1.4 Le fattispecie di reato cui il Decreto collega la responsabilità amministrativa degli enti

Per quanto attiene i reati cui può conseguire responsabilità amministrativa dell'ente, rievocando i principi fondamentali di garanzia in materia penale, quali il principio di legalità e il principio di irretroattività della legge penale, dettati dall'art. 25 della Costituzione, l'art. 2 del D.Lgs. 231/01 sancisce il principio di legalità, secondo il quale l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non siano espressamente prevista da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

È opportuno evidenziare fin d'ora che la responsabilità delle persone giuridiche potrà venire, come di fatto è già avvenuto, ulteriormente estesa a fattispecie diverse da quelle previste originariamente nel decreto.

Il Decreto, infatti, in origine disciplinava la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai soli reati previsti agli artt. 24 e 25. Successivi interventi legislativi hanno introdotto gli artt. 25 *bis*, 25 *ter*, 25 *quater*, 25 *quater* 1, 25 *quinquies*, 25 *sexies*, 25 *septies*, 25 *octies*, 24 *bis*, 24 *ter*, 25 *bis* 1, 25 *novies*, 25 *decies*, 25 *undecies*, 25 *duodecies*.

L'art. 24 rinvia a diverse fattispecie di reato disciplinate dal codice penale. La sanzione a carico dell'ente è sia di tipo pecuniario (sino a seicento quote) sia di tipo interdittivo *ex art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e)*. In particolare si tratta delle fattispecie di cui agli articoli:

- **art. 316 *bis* c.p.:** *Malversazione a danno dello Stato;*
- **art. 316 *ter* c.p.:** *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;*
- **art. 640, II co., n. 1 c.p.:** *Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico;*
- **art. 640 *bis* c.p.:** *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;*
- **art. 640 *ter* c.p.:** *Frode informatica, se commessa in danno dello stato o altro ente pubblico.*

Si tratta di delitti caratterizzati da una condotta fraudolenta tenuta ai danni dello Stato o di altri enti pubblici ovvero delle Comunità Europee, indirizzata prevalentemente ad ottenere indebite erogazioni di denaro o finanziamenti. L'estensione della responsabilità, per tali reati, alle persone giuridiche, trova giustificazione nel fatto che si tratta di condotte illecite strettamente collegate all'esercizio di impresa, soprattutto alla luce della molteplicità di incentivi e finanziamenti diretti al settore imprenditoriale, sviluppatasi in questi ultimi anni sia a livello nazionale sia comunitario. Nell'intento di disincentivare le condotte fraudolente

e garantire la correttezza degli interventi a sostegno del mercato, l'art. 24, II co. prevede, un aggravamento della sanzione qualora dal compimento del reato sia derivato all'ente un profitto di rilevante entità ovvero sia stato cagionato un danno di particolare gravità allo Stato o ad altro ente pubblico.

Con la Legge 18/03/2008 n. 48 è stato introdotto l'**art. 24. bis** all'interno del D. Lgs. 231/ 01.

La Legge n. 48/08 applica la Convenzione di Budapest sul crimine informatico, introducendo nel novero dei reati presupposto i reati informatici e, in particolare, le fattispecie relative alle falsificazioni dei *files*, agli accessi abusivi e alle frodi digitali, di seguito individuate:

- **(art. 615 ter c.p.) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico:**

L'articolo in questione punisce *"chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza"*. Ancora una volta il legislatore italiano ha voluto ricalcare una figura di reato già esistente quale la violazione di domicilio di cui all'art. 614 c.p.

A livello europeo tutte le norme che regolano l'accesso abusivo ad un sistema informatico presentano delle costanti:

- si richiede che siano state violate delle misure di protezione;
- si punisce l'accesso abusivo qualora chi commette il reato non sia autorizzato ad accedere a dei settori di memoria protetti;
- deve essere minacciata la riservatezza dei dati o dei programmi che il sistema informatico attaccato custodisce.

L'introduzione abusiva può anche essere opera di soggetti legittimati all'uso del sistema ma autorizzati ad accedere solo ad una parte dei dati contenuti in memoria. In tali casi il sistema protetto diviene solo quella parte di memoria cui l'accesso non è autorizzato.

Considerando l'intenzione del legislatore di tutelare solo i sistemi protetti da misure di sicurezza pare plausibile l'intenzione di salvaguardare la riservatezza dei dati, si assume infatti che il titolare debba manifestare il suo interesse a tutelare la riservatezza dei dati, adattando misure di sicurezza indipendentemente dalla loro complessità tecnica di implementazione.

In questa ottica resta estraneo dall'applicazione dell'art. 615 ter c.p. l'accesso abusivo in sistemi informatici predisposti esclusivamente al controllo e alla gestione di altri apparecchi in quanto, non contenendo dati rilevanti, non viene messa a rischio la loro riservatezza. In questo caso non vi è un danneggiamento logico del sistema, l'intrusione potrebbe essere finalizzata all'usufruire di servizi senza pagarne il corrispettivo dovuto.

Non rientrano, altresì, in quanto previste dall'art. 615 *quater* c.p., l'indebita acquisizione di carte di credito telefoniche poiché l'indebito utilizzo permetterebbe solo di usufruire delle prestazioni telefoniche dell'apparecchio.

- ***(art. 617 quater c.p.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche:***

Contempla la condotta di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico intercorrente fra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena più grave si applica a chi diffonde con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di cui al primo comma.

- ***(art. 617 quinquies c.p.) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche:***

Contempla la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, interrompere, impedire comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico.

- ***(art. 635 bis c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi telematici:***

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si contempla la condotta di chi distrugge, deteriora, sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

- ***(art. 635 ter c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità:***

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si contempla la condotta di chi pone in essere un comportamento da cui può derivare il deterioramento, la cancellazione, la distruzione di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, ovvero di pubblica utilità.

- ***(art. 635 quater c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici:***

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la condotta viene integrata qualora attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati o informazioni, si danneggia o si rende inservibile, in tutto o in parte, un sistema informatico o telematico.

- ***(art. 635 quinquies c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità:***

La fattispecie in questione viene ad integrarsi se il fatto di cui al precedente art. 635 *quater* è diretto a distruggere, danneggiare o comunque ad ostacolare il funzionamento.

Nei casi qui di sopra citati è previsto che venga applicata all'ente una sanzione pecuniaria *da cento a cinquecento quote*.

- ***(art. 615 quater c.p.) Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici:***

Le condotte previste e punite, in quanto abusive, dall'articolo in questione sono molteplici e riguardano:

- * l'utilizzo non autorizzato di codici di accesso,
- * la diffusione che si manifesta nel rendere tali codici disponibili ad un numero indeterminato di soggetti,
- * la comunicazione che consiste nel rendere disponibile tali codici ad un numero indeterminato di soggetti,
- * la comunicazione o diffusione di istruzioni che permettono di eludere le protezioni di un sistema.

Si richiede che la condotta in questione venga posta in essere allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un ingiusto danno.

- ***(art. 615 quinquies c.p.) Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico:***

Tale fattispecie contempla la condotta di chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico diffonde informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, consentendo in tal modo la interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Nelle ultime due citate ipotesi di reato è previsto che all'ente si applichi una sanzione pecuniaria *fino a trecento quote*.

- ***(art. 491 bis c.p.) Documenti informatici:***

La fattispecie è integrata attraverso la condotta di chi pone in essere una delle falsità previste dal medesimo capo del codice penale e integranti già reato, riguardante un documento pubblico o privato avente efficacia probatoria.

- ***(art. 640 quinquies c.p.) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica:***

La fattispecie contempla la condotta di chi è addetto ai servizi di certificazione, il quale allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno viola gli obblighi propri di rilascio di un certificato qualificato.

Nelle ultime due citate ipotesi di reato è previsto che all'ente si applichi una sanzione pecuniaria *fino a quattrocento quote*.

Con l'articolo 2, comma 29 della Legge n. 94 del 15 luglio 2009 sono stati introdotti nel catalogo dei reati presupposto i reati di criminalità organizzata. Tale riforma normativa introduce l'**art. 24 ter** nel D. Lgs. 231/01 che predispone un sistema sanzionatorio commisurato all'entità del reato di criminalità organizzata commesso.

Con tale legge i reati di cui all'art. 416, comma 6, c.p., 416 *bis* c.p. e all'art. 74 D.P.R. 309/1990, già introdotti dal legislatore con la legge 16/3/2006, n. 146 assumono rilievo ai sensi della responsabilità amministrativa d'impresa anche

nell'ipotesi in cui non abbiano carattere transnazionale. La sanzione pecuniaria è compresa tra le quattrocento e le mille quote nel caso in cui venga commesso uno dei seguenti reati:

- **(art. 416, comma sesto c.p.) Associazione a delinquere:**

“Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (tratta di persone) e 602 c.p. (acquisto o alienazione di schiavi)..”;

- **(art. 416 bis c.p.) Associazione di tipo mafioso:**

Tale fattispecie si realizza quando un soggetto faccia parte di un'associazione formata da tre o più persone di tipo mafioso. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di soggezione e di omertà che ne deriva. Gli obiettivi sono:

- il compimento di delitti;
- l'acquisizione, in modo diretto o indiretto, il controllo o la gestione di:
 - attività economiche;
 - concessioni;
 - autorizzazioni;
 - appalti o altri servizi pubblici.
- il procurare profitto o vantaggio a sé o a altri;
- il limitare il libero esercizio del diritto di voto;
- il procurare a sé o ad altri voti durante le consultazioni elettorali.

La società incorrerà nelle sanzioni previste qualora i soggetti in posizione apicale o i sottoposti si avvalgano delle condizioni previste dal predetto articolo per commettere dei delitti, ovvero compiano qualunque attività al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

- **(art. 416 ter c.p.) Scambio elettorale politico-mafioso:**

L'articolo punisce chi ottiene la promessa di voti prevista dall'art. 416 bis in cambio della erogazione di denaro;

- **(art. 630 c.p.) Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione:**

La condotta viene integrata quando chiunque sequestri una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione;

- **(art. 74 D.P.R. 309/1990) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope:**

La fattispecie è perfezionata quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 D.P.R. 309/1990.

La sanzione pecuniaria è invece compresa tra trecento ed ottocento quote nel caso in cui vengano commessi i reati qui di seguito indicati:

- **(art. 416, con esclusione del sesto comma c.p.) Associazione a delinquere:**
- Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più reati viene perfezionata il reato di cui trattasi;
- **(art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p.) Termini di durata massima delle indagini preliminari:**

Il reato riscontrabile in tale articolo è quello per cui vi sia illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge n. 110 del 1975.

Nei casi di condanna per uno dei reati di cui sopra vengono altresì applicate le sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Nell'ipotesi in cui l'ente od una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Alpitour non ritiene che la propria attività comporti il rischio di commissione dei reati di criminalità organizzata e pertanto non ha predisposto e adottato una sezione di parte speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ad essi dedicata.

L'**art. 25** contempla fattispecie di reato classificabili nei delitti contro la pubblica amministrazione, e precisamente:

- **art. 318 c.p.:** *Corruzione per l'esercizio della funzione* (c.d. corruzione impropria);
- **artt. 319 c.p.:** *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio* (c.d. corruzione propria) e circostanze aggravanti, operanti solo se dal fatto l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità (art. 25, III co.);
- **321 c.p.:** *Pene per il corruttore* (la norma estende al "corruttore" le pene stabilite per il pubblico ufficiale "corrotto" dagli artt. 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter* c.p.).
- **art. 322 c.p.:** *Istigazione alla corruzione;*
- **art. 319 *ter* c.p.:** *Corruzione in atti giudiziari;*
- **art. 317 c.p.:** *Concussione;*
- **art. 319 *quater* c.p.:** *Induzione indebita a dare o promettere utilità;*
- **artt. 320 e 322 *bis* c.p.:** l'ente risponde anche quando i delitti indicati dall'art. 25 siano stati commessi dalle persone incaricate di un pubblico servizio ovvero dai membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.

Si è in presenza di reati c.d. "propri": vedranno sempre la presenza di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, non più soltanto italiani ma anche stranieri ovvero appartenenti agli organismi comunitari. L'introduzione del nuovo art. 322 bis. c.p. rende infatti perseguibili i fenomeni corruttivi di pubblici ufficiali o funzionari esteri. Le sanzioni previste a carico dell'ente sono graduate in base alla gravità dell'illecito.

Le sanzioni pecuniarie possono ammontare sino ad ottocento quote, mentre la durata delle sanzioni interdittive può arrivare sino ad un anno.

Come detto, successivamente all'entrata in vigore del Decreto, alcuni interventi legislativi in materia penale hanno parallelamente comportato l'estensione della responsabilità delle persone giuridiche. Il cospicuo numero di fattispecie oggi previste dagli artt. 24 ss., è segno evidente dell'attuale processo di riforma dell'intero sistema penale che vedrà, accanto alla responsabilità della persona fisica, autore del reato, il coinvolgimento dell'ente, anche se con responsabilità di natura c.d. amministrativa, ogni qualvolta si sia in presenza di reati attinenti alla vita economica e sociale dell'ordinamento.

L'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*" (convertito in legge 23 novembre 2001 n. 409), ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 l'**art. 25 bis**. Tale articolo, originariamente rubricato "*Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*", è stato modificato dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 con l'inserimento, tra i reati presupposto, dei delitti di contraffazione e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. A seguito di tale integrazione la rubrica è stata modificata in "*falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*". Sinteticamente, trattasi delle seguenti fattispecie:

- **artt. 453 e 455 c.p.** (*falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato con o senza concerto*);
- **art. 454 c.p.** (*alterazione di monete*);
- **art. 459 c.p.** (*falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione degli stessi*);
- **artt. 460 e 461 c.p.** (*contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di credito o di valori di bollo e fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata*);
- **art. 457 c.p.** (*spendita di monete falsificate ricevute in buona fede*);
- **art. 464 c.p.** (*uso di valori di bollo contraffatti o alterati*);
- **art. 473 c.p.** (*contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*);
- **art. 474 c.p.** (*introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*).

Le sanzioni pecuniarie ammontano sino ad ottocento quote, mentre la durata delle sanzioni interdittive può arrivare sino ad un anno.

Alpitour non ritiene che la propria attività comporti il rischio di commissione di tali fattispecie di reato e pertanto non ha predisposto e adottato una sezione di parte speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ad essi dedicata.

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009, entrata in vigore il 15 agosto 2009, all'articolo 15 ha inoltre introdotto tra le disposizioni normative del Decreto gli articoli 25 *bis* 1 e 25 *novies*.

Nello specifico, l'**art. 25 bis 1** contempla la responsabilità amministrativa dell'ente, prevedendo la possibile applicazione di una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, per la realizzazione delle seguenti fattispecie, sanzionate dal codice penale:

- **(art. 513 c.p.) Turbata libertà dell'industria o del commercio;**
- **(art. 515 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio;**
- **(art. 516 c.p.) Vendite di sostanze alimentari non genuine come genuine;**
- **(art. 517 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;**
- **(art. 517 ter c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;**
- **(art. 517 quater c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.**

È invece prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria fino ad ottocento quote nonché l'applicazione di sanzioni interdittive *ex art. 9, comma 2 D. Lgs 231/01*, in caso di commissione delle fattispecie di:

- **(art. 513 bis c.p.) Illecita concorrenza con minaccia o violenza;**
- **(art. 514 c.p.) Frodi contro le industrie nazionali.**

Alpitour non ritiene che la propria attività comporti il rischio di commissione dei delitti contro l'industria e il commercio e pertanto non ha predisposto e adottato una sezione di parte speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ad essi dedicata.

Con il D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, in attuazione dell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001 n. 366, è entrata in vigore la riforma del diritto societario, che ha anche apportato delle importanti modifiche alla struttura dei reati societari. L'art. 3 del decreto di attuazione, sebbene abbia rispettato le indicazioni della legge delega per quanto riguarda l'estensione della responsabilità delle persone giuridiche ai reati

societari, ha, tuttavia, fortemente mitigato il rigore sanzionatorio, prevedendo per tali fattispecie la sola sanzione pecuniaria ed omettendo l'indicazione delle ulteriori sanzioni interdittive, che non risultano pertanto applicabili in relazione alla commissione dei reati societari.

La responsabilità dell'ente, ex **art. 25 ter**, è sancita in relazione alla commissione dei seguenti reati:

- False comunicazioni sociali, **art. 2621 c.c.**;
- False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori, **art. 2622 c.c.**;
- Falso in prospetto, **art. 2623 c.c.**;
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, **art. 2624 c.c.**;
- Impedito controllo, **art. 2625 c.c.**;
- Formazione fittizia del capitale, **art. 2632 c.c.**;
- Indebita restituzione dei conferimenti, **art. 2626 c.c.**;
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, **art. 2627 c.c.**;
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, **art. 2628 c.c.**;
- Operazioni in pregiudizio dei creditori, **art. 2629 c.c.**;
- Omessa comunicazione del conflitto di interesse, **art. 2629 bis c.c.**
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, **art. 2633 c.c.**;
- Corruzione tra privati, **art. 2635 c.c.**;
- Illecita influenza sull'assemblea, **art. 2636 c.c.**;
- Aggiotaggio, **art. 2637 c.c.**;
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, **art. 2638 c.c.**

Per i reati societari sono previste sanzioni pecuniarie sino a cinquecento quote e, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, tali sanzioni possono essere aumentate sino ad un terzo.

Sulla scia della lotta al terrorismo internazionale, che oggi domina le scene della politica internazionale, la legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 9 dicembre 1999 - New York, provvedendo all'adeguamento dell'ordinamento interno. Tale adeguamento ha significativamente coinvolto la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche.

L'art. 3, introducendo l'**art. 25 quater**, estende la responsabilità degli enti ai delitti commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché a tutti i delitti, non specificamente indicati, che si pongano in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione, di cui è data esecuzione. Il legislatore per la prima volta abbandona la tecnica normativa dell'elencazione tassativa delle singole fattispecie di reato seguita negli artt. 24 e ss., per adottare una previsione per categoria o tipo di illecito. Alpitour non ritiene che la propria attività comporti il rischio di commissione di tali fattispecie di reato e pertanto non ha predisposto e adottato una sezione di parte speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ad essi dedicata.

Con la Legge 11 agosto 2003 n. 228, recante misure contro la tratta di persone e la pedo-pornografia, è stato aggiunto l'**art. 25 quinquies** che prevede l'applicazione di sanzioni nei confronti degli enti in relazione alla commissione di "*Delitti contro la personalità individuale*". Inoltre, con l'art. 8, Legge 09/01/2006, n. 7, è stato inserito l'**art. 25 quater1**, rubricato "*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*".

In particolare vengono perseguiti i seguenti reati:

- Riduzione in schiavitù, **art. 600 c.p.**
- Tratta e commercio di schiavi, **art. 601 c.p.**;
- Alienazione e acquisto di schiavi, **art. 602 c.p.**;
- Induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione minorile, **art. 600 bis c.p.**;
- Sfruttamento di minori per la realizzazione di esibizioni o di materiale pornografico, **art. 600 ter I e II co. c.p.**;
- Distribuzione, divulgazione, pubblicizzazione e cessione, anche gratuita, di materiale pedo-pornografico o di informazioni per l'adescamento o lo sfruttamento sessuale di minori, **art. 600 ter III e IV co. c.p.**;
- Detenzione di materiale pedo-pornografico, **art. 600 quater c.p.**;
- Pornografia virtuale, art **600 quater I c.p.**;
- Organizzazione o propaganda di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, **art. 600 quinquies c.p.**.

Gli artt. 25 *quater*, 25 *quater1* e 25 *quinquies* si riferiscono a delitti di particolare gravità e allarme sociale e, pertanto, prevedono l'applicazione di sanzioni pecuniarie molto elevate (sino a mille quote) congiuntamente all'applicazione delle sanzioni interdittive, che possono comportare l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nel caso in cui l'ente venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati.

Con l'approvazione della legge 18 aprile 2005 n. 62, comunemente denominata "Comunitaria 2004", l'Italia si è adeguata allo standard voluto dall'Unione Europea per la repressione dei reati finanziari. È stato, quindi, inserito nel Decreto l'**art. 25 sexies**, che prevede la responsabilità dell'ente nei casi di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998) e di manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998).

Si tratta di reati che si configurano nel caso in cui un soggetto, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente per conto proprio o per conto terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime. Inoltre, viene anche perseguito chi comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio nonché chi raccomanda o induce altri, al compimento di tali operazioni.

Nel caso, invece, della manipolazione del mercato viene perseguita la condotta posta in essere da un soggetto che diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

La relazione a tali reati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che va dalle quattrocento alle mille quote. Inoltre, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata sino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Il 12 aprile 2006 è entrata in vigore la Legge 16/3/2006, n. 146 di "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15/11/2000 ed il 31/5/2001*", la quale, all'art 10, indica ulteriori ipotesi di reato che dovranno essere inserite nel D. Lgs 231/01 al fine di impedire che la criminalità organizzata agisca su vasta scala con rapporti internazionali consolidati nel tempo.

L'**art. 3 della Legge 146/06**, pertanto, introduce nel nostro ordinamento penale una nuova categoria di delitto, il reato transnazionale, definito come quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, ed inoltre:

a) *"sia commesso in più di uno Stato;*

- b) *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.*

L'art 10 della L. 146/06, inoltre, prevede che vi sia responsabilità amministrativa per l'ente che, realizzando un reato transnazionale di cui all'art. 3 della stessa Legge, ponga in essere le seguenti condotte:

1. Associazione per delinquere, **art 416 c.p.**
2. Associazione di tipo mafioso, **art 416 - bis c.p.**
3. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, **art. 291 – quater del DPR 23.1.73, n. 43;**
4. Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, **art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309;**
5. Riciclaggio, **art. 648 – bis c.p.;**
6. Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, **art. 648 – ter c.p.;**
7. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine, **art. 12, co. III°, III° - bis, III° - ter e V° del D.Lgs 25.7.1998, n. 286;**
8. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, **art. 377 – bis c.p.**
9. Favoreggiamento personale, **art 378 c.p..**

Il legislatore, pertanto, si propone di punire condotte illecite che, violando leggi di Stati diversi, siano poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, costituite non solo da persone fisiche ma anche da enti.

La Legge 123/07 ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 il testo dell'**art. 25 septies**: La norma contempla le fattispecie di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro, quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

In presenza di eventi infortunistici occorsi sul luogo di lavoro non sarà chiamato a rispondere unicamente l'amministratore, il dirigente delegato o il singolo imprenditore individuale, ma sorgerà altresì una responsabilità in capo alla società stessa, in quanto tale. La responsabilità amministrativa degli enti risulta quindi estesa anche a fattispecie di illecito penale previste a titolo di colpa.

- ***Omicidio colposo (art. 589 c.p.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni, per colpa, la morte di altra persona.

Tuttavia, la fattispecie delittuosa di cui al D. Lgs. 231/01 riguarda unicamente le ipotesi di reato nelle quali l'evento – morte sia stato determinato non già da colpa generica, bensì da colpa specifica, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In relazione al reato in oggetto, l'art. 25 *septies*, I co., prevede a carico della società la sanzione pecuniaria di mille quote e sanzioni interdittive da tre mesi ad un anno, qualora il fatto di reato sia commesso con violazione delle disposizioni normative contemplate dall'art. 55, D. Lgs. 81/08, ossia allorché, con esclusivo riferimento a particolari tipologie di aziende (ad es. aziende industriali con oltre 200 lavoratori, centrali termoelettriche, aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici/da atmosfere esplosive/cancerogeni mutageni), l'evento infortunistico si sia verificato a causa dell'omessa o inadeguata valutazione del rischio da parte del datore di lavoro.

Qualora lo stesso fatto di reato sia commesso con generica violazione delle norme antinfortunistiche, si applica una sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote. L'eventuale sentenza di condanna comporta l'applicazione di una sanzione interdittiva da tre mesi ad un anno.

- ***Lesioni personali colpose [gravi o gravissime] (art. 590 c.p.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni ad altro soggetto una lesione personale. Tuttavia, la fattispecie delittuosa richiamata dal D. Lgs. 231/01 riguarda unicamente le ipotesi di reato nelle quali l'evento – lesione sia stato determinato non già da colpa generica, bensì da colpa specifica, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e qualora la lesione occorsa al lavoratore si riveli "grave" ovvero "gravissima".

Ai sensi dell'art. 583 co. 1 c.p., la lesione è considerata "grave" nei seguenti casi:

- *se dal fatto è derivata un malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

Ai sensi dell'art. 583, c. 2 c.p., la lesione è considerata "gravissima" se dal fatto deriva:

- *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- *la perdita di un senso;*

- *la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- *la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.*

L'art. 25 *septies* prevede l'applicazione a carico dell'ente di una sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote ed una sanzione interdittiva non superiore a sei mesi.

Il 29 dicembre 2007 è entrato in vigore il D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 – Testo Unico Antiriciclaggio – di *"Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di prevenzione"*.

L'art. 63 del Testo Unico Antiriciclaggio, amplia il novero dei reati presupposto tramite l'inserimento dell'**art. 25 octies** nel D. Lgs. 231/01.

In particolare, sono inserite tra i reati presupposto, fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.).

Le sanzioni pecuniarie arrivano sino a mille quote, mentre la durata delle sanzioni interdittive può arrivare sino a due anni.

L'intento che ha animato il legislatore della riforma è quello di introdurre regole più ampie a tutela del sistema finanziario mediante misure di adeguata verifica dell'identità degli effettivi titolari delle transazioni, onde fronteggiare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Alpitour non ritiene che la propria attività comporti il rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e, pertanto, non ha predisposto e adottato una sezione di parte speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ad essi dedicata.

L'**art. 25 novies**, invece, introduce la responsabilità degli Enti nel caso in cui sia riscontrata una violazione del diritto d'autore, in particolare per le condotte previste dagli articoli:

- **(art. 171, primo comma, lettera a-bis, legge 22 aprile 1941, n. 633) Reati relativi alla violazione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio:**

Chiunque, senza averne esercizio, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

- ***(art. 171, terzo comma, legge 22 aprile 1941, n. 633) Reati relativi alla violazione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio:***

Chiunque, senza averne esercizio, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa se tale reato è commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore;

- ***(art. 171 bis, legge 22 aprile 1941, n. 633) Duplicazione ed altre azioni illecite su programmi per elaboratore e su banche dati;***
- ***(art. 171 ter, legge 22 aprile 1941, n. 633) Altri reati;***
- ***(art. 171 septies, legge 22 aprile 1941, n. 633) Campo di applicazione della pena di cui all'art 171-ter;***
- ***(art. 171 octies, legge 22 aprile 1941, n. 633) Pene relative a fattispecie di utilizzo a fini fraudolenti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.***

Per tali reati si applicano all'ente sanzioni pecuniarie sino a 500 quote e sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.

La Legge 03.08.2009, n. 116, all'art. 4, ha introdotto l'**art. 25 decies**, con il quale è stato inserito tra i reati presupposto il delitto di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (art 377 *bis* c.p.). La norma prevede l'applicazione a carico dell'ente di una sanzione pecuniaria che può arrivare sino a 500 quote. Alpitour non ritiene che la propria attività comporti il rischio di commissione di tale fattispecie di reato e pertanto non ha predisposto e adottato una sezione di parte speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ad esso dedicata.

L'art. 2, comma 2, del d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121 rubricato "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", ha introdotto nel

novero delle fattispecie presupposto della responsabilità amministrativa degli enti i "Reati ambientali".

Trattasi delle fattispecie contravvenzionali di cui agli artt. 727 bis e 733 bis c.p., nonché di numerosi reati contemplati all'interno del D. Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale).

Alpitour non ritiene che la propria attività comporti il rischio di commissione dei reati ambientali e pertanto non ha predisposto e adottato una sezione di parte speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ad essi dedicata.

L'art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 l'**art. 25 duodecies**, rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", tramite il quale è stato introdotto nel novero dei reati presupposto il delitto di cui all'art. 22, comma 12 bis, d. lgs. 286/98.

La fattispecie punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze:

- lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno;
- lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini previsti dalla legge;
- lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

Il fatto di reato assume rilevanza ai sensi del d. lgs. 231/01 qualora, con riferimento ai lavoratori di cui sopra, ricorrano - anche alternativamente tra loro - le seguenti circostanze:

- siano in numero superiore a tre;
- siano minori in età non lavorativa;
- siano sottoposti alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento previste dall'art. 603 bis c.p. (sfruttamento del lavoratore mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando del suo stato di bisogno o di necessità).

La norma prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico dell'ente da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

2. Le Linee Guida di Confindustria.

Nella predisposizione del presente Modello, si sono tenute in massima considerazione le ultime *"Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione ex D.lgs 231/01"*, emanate ed aggiornate al 2008 da Confindustria, le quali mirano a provvedere concrete indicazioni su come realizzare i modelli, contenendo una serie di misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale.

Il Decreto, infatti, lascia ampia autonomia nella predisposizione dei modelli organizzativi ma affinché operi l'esimente della responsabilità dell'ente, il sistema di prevenzione deve essere reputato idoneo. A tal proposito l'art 6, co. III°, D.Lgs 231/01 precisa che *"I modelli di organizzazione possono essere adottati (...) sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, al Ministero della Giustizia che, di concerto con i ministri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*. (vd. Cap. 3)

Pertanto, nonostante sia obiettivo del legislatore imporre agli enti l'adeguamento a nuovi standards organizzativi, pena l'erogazione delle sanzioni ma, non specificando il decreto come questi debbano essere costruiti, al fine di evitare l'attuazione ad un modello inadatto, meritano particolare attenzione le suddette Linee guida.

Occorre precisare che tali indicazioni hanno come unico scopo quello di aiutare in concreto imprese ed associazioni alla corretta ricezione del decreto anti-corruzione, offrendo un paradigma astrattamente idoneo di modello organizzativo. Gli enti, pertanto, poiché devono essere in grado di dimostrare che il modello adottato sia effettivamente utile alla prevenzione dei reati, potranno discostarsi dalle Linee suggerite da Confindustria, qualora specifiche esigenze aziendali lo richiedano e dovranno sempre aggiornare e controllare l'efficacia del proprio modello organizzativo.

Orbene, le caratteristiche indispensabili per la costruzione di un Modello evidenziate da Confindustria sono individuate nelle seguenti fasi:

1. **l'identificazione dei rischi**, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. 231/2001;
2. **la progettazione del sistema di controllo** (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente): ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati. Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire (congiuntamente o disgiuntamente) su due fattori determinanti: la probabilità di accadimento dell'evento e l'impatto

dell'evento stesso. Il sistema appena sopra delineato non può però, per operare efficacemente, ridursi ad attività *una tantum*, bensì deve tradursi in un processo continuo (o comunque svolto con una periodicità adeguata), da reiterare con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.).

Concetto base per la costruzione di un sistema di controllo preventivo, dunque, è quello di rischio accettabile che si ha qualora i controlli aggiuntivi "costino" più della risorsa da proteggere. Nel caso del D.lgs n. 231/01 la logica economica dei costi non può essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva. E' necessario, al fine di evitare una lista di controlli che si presenterebbe altrimenti virtualmente infinita, definire una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità alle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati.

In sostanza, secondo la logica del decreto stesso, la soglia di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente ed, infatti, l'art 6, co. 1°, lett. c) sancisce come l'ente non risponda se prova che *"Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione"*. L'agente, dunque, non solo dovrà volere l'evento reato ma, per delinquere, deve costretto a "forzare" l'insieme delle misure di prevenzione adottate dall'ente.

Come già accennato la gestione dei rischi è, in primo luogo, un processo che le imprese devono attivare al proprio interno di modo che i modelli organizzativi risultino essere l'applicazione delle citate indicazioni, in funzione del contesto operativo interno ed esterno dell'ente, rapportato alle singole ipotesi di reato connesse alle attività svolte. A tal fine l'ente si deve dotare di un organismo aziendale che, con la collaborazione del *menagement* di linea, svolga il processo di autovalutazione, affidato, altresì, al *menagement* operativo con il supporto di un tutore metodologico.

Il controllo interno deve essere eseguito secondo i seguenti passi operativi:

- a. Inventariazione degli ambiti aziendali di attività, attraverso il compimento di una revisione periodica ed esaustiva della realtà aziendale, finalizzata alla individuazione delle potenziali aree a rischio di reato e dei soggetti che vi operano (creazione di una mappa delle aree a rischio);
- b. Analisi dei rischi potenziali, ovvero l'analisi delle possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali (creazione di una mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio).
- c. Valutazione/costruzione/adequamento del sistema di controlli preventivi eventualmente già esistenti ed adeguamento degli stessi alle prescrizione del decreto (descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi attivati,

con dettaglio delle singole componenti del sistema, nonché degli adeguamenti eventualmente necessari).

Facilita l'applicazione dell'esimente, peraltro, la documentazione scritta dei passi compiuti per la costruzione del modello, soprattutto in termini probatori, gravando sull'ente la dimostrazione della propria innocenza qualora i reati siano commessi da soggetti in posizione "apicale".

Secondo le indicazioni appena fornite si elencano qui di seguito le componenti ovvero i protocolli, di un sistema di controllo preventivo che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello e che sono così individuate da Confindustria:

- adozione di un Codice Etico con riferimento ai reati considerati;
- adozione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro soprattutto per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità;
- adozione di procedure manuali e informatiche, cercando di separare i compiti fra coloro che svolgono attività cruciali di un processo a rischio (con particolare attenzione sui flussi finanziari non rientranti nei processi tipici aziendali e con caratteri di eccezionalità e discrezionalità);
- adozione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma;
- adozione di un sistema di comunicazione e formazione del personale tale per cui la divulgazione sia capillare, efficace, autorevole, dettagliata, chiara e periodicamente ripetuta.
- adozione di un sistema di controllo di gestione;

Le componenti sopra evidenziate devono ispirarsi ai seguenti principi:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua e l'adozione di misure di sicurezza tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo, per cui occorre che:
1) non vi siano soggetti cui sono attribuiti poteri illimitati; 2) i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione; 3) i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli;

3. **la nomina dell'Organismo di Vigilanza**, ossia dell'organo al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
4. **la previsione di un sistema disciplinare** o di meccanismi sanzionatori per le violazioni delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello.

Si segnala che il presente Modello è stato redatto tenendo in considerazione la concreta realtà aziendale, vale a dire la sua struttura organizzativa nonché la specifica attività svolta. Pertanto, pur facendo riferimento alle Linee Guida di Confindustria, il presente Modello, per un'efficace attuazione del Decreto stesso e tenuto conto di quanto sopra evidenziato, può discostarsi dalle indicazioni sopra riportate che, per loro natura, hanno comunque carattere generale.

3. Il parere del Ministero della Giustizia e le nuove Linee Guida.

Il Ministero della Giustizia aveva inviato a Confindustria le proprie osservazioni sulla "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex. D.Lgs. n. 231/2001".

Il Ministero, già all'epoca, aveva ritenuto le Linee Guida *"complessivamente adeguate al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, co. 3, del D.Lgs. n. 231/2001"*. È stato precisato che *"oltre a contenere un'illustrazione sintetica dei contenuti del decreto legislativo che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle imprese, le Linee Guida forniscono infatti agli associati indicazioni chiare e puntuali pressoché su tutti gli aspetti che il citato art. 6 elenca ai fini della predisposizione dei modelli di organizzazione aziendale, proponendo per ognuno di tali aspetti varie alternative, mettendo in guardia dai possibili pericoli o svantaggi derivanti dall'adozione di determinate strategie aziendali, individuando puntualmente le aree di rischio per ciascuna tipologia di reati"*.

Erano stati altresì individuati alcuni profili minori sui quali il Ministero ha chiesto ulteriori precisazioni a Confindustria, in particolare:

- per quanto riguarda l'organismo di controllo devono venire:
 - specificati i requisiti soggettivi per la partecipazione all'organismo (es. onorabilità, assenza di cause di incompatibilità, ecc.);
 - indicate le modalità concrete per garantire l'indipendenza nel tempo (es. criteri di nomina dei componenti dell'organismo, durata dell'incarico, condizioni del rinnovo, modalità di revoca e decadenza, ecc.);
 - individuate specifiche modalità per assicurare la continuità di azione (es. calendarizzazione dell'attività, relazioni periodiche, ecc.);
 - ulteriormente chiariti i poteri di indagine di cui gode l'organismo;
 - stabiliti i meccanismi volti ad assicurare l'adempimento, da parte dei soggetti dell'ente, degli obblighi di informazione verso l'organismo.
- per risolvere la lieve contraddizione per quanto riguarda l'esimente dell'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi da parte di un qualunque soggetto;
- per quanto riguarda l'utilizzo degli strumenti informatici per l'effettuazione dei controlli, in relazione alle indicazioni per l'adozione di misure di sicurezza volte a salvaguardare i dati e le informazioni trattate secondo modalità informatiche;
- in merito ai reati di corruzione di pubblici ufficiali stranieri, per meglio dettagliare la descrizione delle misure atte a prevenire la corruzione nelle operazioni economiche internazionali;
- in merito ai reati di tratta delle persone per fornire maggiori indicazioni per la prevenzione dei reati di schiavitù (la tratta degli schiavi ed il traffico di lavoratori migranti può rappresentare un mezzo per il procacciamento illegale di forza lavoro).

Confindustria ha poi proceduto ad aggiornare le Linee guida secondo le indicazioni del Ministero della Giustizia che sono, appunto, quelle cui si è riferiti in sede di predisposizione di Modello, ovvero le Linee guida aggiornate al 2004. E sempre nel 2004 detti codici di comportamento così modificati sono stati definitivamente approvati dal Ministero della Giustizia che ha completato il procedimento di controllo degli stessi giudicando le Linee *"Idonee al raggiungimento dello scopo fissato ex art 6, co. III°, del D.Lgs 231/2001"*.

4. Il Modello adottato da Alpitour S.p.A.

4.1 Le motivazioni dell'adozione del Modello.

Alpitour aspira a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i suoi *stakeholder*, cioè con quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare la propria missione.

A questo riguardo Alpitour ha già adottato un Codice Etico, che definisce i principi di condotta degli affari della società nonché gli impegni e le responsabilità dei propri collaboratori.

Al fine di garantire al meglio le condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali, Alpitour ha ritenuto opportuno adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 che, unitamente al Codice Etico, alle procedure organizzative e alle altre politiche e disposizioni emanate dalla società, costituisce struttura idonea a prevenire la commissione dei reati presupposto della responsabilità degli enti.

4.2 La funzione e gli obiettivi del Modello.

Il Modello ha per scopo la proceduralizzazione delle attività che comportano un rischio reato, al fine di evitarne la commissione.

Il Modello ha pertanto la funzione di:

- individuare le attività svolte dalle singole funzioni aziendali che per la loro particolare tipologia possono comportare un rischio reato ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- analizzare i rischi potenziali con riguardo alle possibili modalità attuative dei reati rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera la società;
- valutare il sistema dei controlli preventivi e adeguarlo per garantire che il rischio di commissione dei reati sia ridotto ad un "livello accettabile";
- definire un sistema di regole che fissi le linee di comportamento generali (Codice Etico) e specifiche (procedure organizzative) volte a disciplinare le modalità di svolgimento delle attività aziendali "sensibili";
- definire un sistema di poteri autorizzativi e di firma che garantisca una puntuale e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
- definire un sistema di controllo in grado di segnalare tempestivamente l'esistenza e l'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;

- definire un sistema di comunicazione e formazione per il personale che consenta la divulgazione del Codice Etico, dei poteri autorizzativi, delle linee di dipendenza gerarchica, delle procedure, dei flussi di informazione e di tutto quanto contribuisce a dare trasparenza nell'attività aziendale;
- attribuire ad un Organismo di Vigilanza specifiche competenze in ordine al controllo dell'effettività, dell'adeguatezza e dell'aggiornamento del Modello;
- definire un sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello.

L'adozione del Modello ha l'obiettivo di consentire ad Alpitour, in caso di commissione di una fattispecie di reato presupposto nel suo interesse o a suo vantaggio, di beneficiare dell'esimente prevista dalle disposizioni del D. Lgs. 231/01 e, al contempo, di migliorare il proprio sistema di controllo interno, limitando in maniera significativa il rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa in oggetto.

4.3 La struttura del Modello.

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/01.

Attualmente le Parti Speciali sono:

- Parte Speciale n. 1: "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01;
- Parte Speciale n. 2: "Reati Societari", trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/01;
- Parte Speciale n. 3: "Delitti contro la personalità individuale", trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell'art. 25 *quinquies* del D. Lgs. 231/01;
- Parte Speciale n. 4: "Abuso di mercato", trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell'art. 25 *sexies* del D. Lgs. 231/01;
- Parte Speciale n. 5: "Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose personali gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinforturistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" trova applicazione per le tipologie di specifiche di delitti previste ai sensi dell'art. 25 *septies* del D. Lgs. 231/01;
- Parte Speciale n. 6: "Reati informatici", trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell'art. 24 *bis* del D. Lgs. 231/01;
- Parte Speciale n. 7: "Delitti in tema di violazione del diritto d'autore" trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell'art. 25 *nonies* del D. Lgs. 231/01;
- Parte Speciale n. 8: "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell'art. 25 *duodecies* del D. Lgs. 231/01.

4.4 L'adozione del Modello.

Il D. Lgs. 231/01 non impone alcun obbligo alle società in ordine all'adozione del Modello.

Alpitour, in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto comunque necessario procedere all'adozione del presente Modello e alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del D. Lgs. 231/01) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione. Per le altre modifiche il Consiglio di Amministrazione delega il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione ratifica annualmente tutte le modifiche eventualmente apportate dal Presidente e dall'Amministratore Delegato.

5. L'Organismo di Vigilanza.

5.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza. Nomina e revoca.

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/01, ulteriore condizione perché operi l'esimente di cui all'art 6, è che venga costituito un Organismo, che sia interno alla società (art. 6. 1, b) del D. Lgs. 231/01) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono che si tratti di un organo diverso dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, in grado di rispondere ai seguenti requisiti:

1. autonomia e indipendenza: la posizione occupata deve garantire all'Organismo di vigilanza (di seguito Odv) autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente ed in particolare dall'organo dirigente. A tal fine è bene che l'Odv sia inserito come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile, si interfacci esclusivamente con il Consiglio di Amministrazione e non gli siano attribuiti mansioni operative;
2. professionalità: i componenti dell'Odv devono possedere competenze tecniche sufficienti a svolgere le funzioni istituzionali ovvero proprie di chi svolge attività "ispettiva" e consulenziale di analisi di sistemi di controllo e di tipo giuridico (penalistico). In particolare devono avere requisiti formali soggettivi, che garantiscano, altresì, l'autonomia e l'indipendenza richiesta per la funzione svolta (es: assenza di conflitti di interesse e di relazioni di parentela con organi sociali e con il vertice).
3. continuità di azione: l'Odv deve essere una struttura che garantisca un'attività idonea e specifica di vigilanza sul Modello.

Le Linee guida di Confindustria suggeriscono la possibilità di investire delle funzioni e delle mansioni dell'Odv l'organo o la persona che già che sia preposta alla funzione di Internal Auditing, se ben posizionata e dotata di risorse adeguate.

Applicando tali principi alla realtà di Alpitour S.p.a., sarebbe opportuno proporre l'affidamento di tale incarico ad un organismo composto di tre membri effettivi, di cui due esterni e uno interno, che devono avere le qualità richieste per effettuare i loro compiti assicurando professionalità e competenza come richieste per l'iscrizione ai rispettivi albi professionali.

Tale scelta è stata determinata dall'esigenza di garantire all'Organismo di Vigilanza i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione.

È pertanto rimesso al suddetto organo, il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza di Alpitour S.p.a. si può avvalere di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.

In conformità ai principi di cui al D.Lgs. 231/2001, mentre non è consentito affidare in *outsourcing* la funzione dell'Organismo di Vigilanza, è invece possibile solo affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) compiti di natura tecnica, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello in capo all'Organismo di Vigilanza stesso.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce anche il compenso.

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica per una durata coincidente con quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Pertanto, nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva all'Assemblea degli Azionisti che ha provveduto al rinnovo dell'organo amministrativo, si procederà anche al rinnovo del mandato all'Organismo di Vigilanza. Nel caso uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza cessino dal proprio incarico, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere tempestivamente alla loro sostituzione.

5.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte degli stakeholder;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello e quindi sull'opportunità di aggiornamento dello stesso, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti delle attività e/o della struttura aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche, sulla base di un programma annuale comunicato al Consiglio di Amministrazione, volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello; in particolare dovrà verificare che le procedure di controllo siano poste in essere e documentate in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza è dotato di un generale potere ispettivo e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene

rilevante e deve essere costantemente informato dai responsabili delle funzioni aziendali:

1. sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre Alpitour S.p.a. al rischio di commissione di uno dei reati previsti dalla normativa vigente;
 2. sui rapporti con i consulenti e con i partner che operano per conto della società nell'ambito di processi sensibili;
 3. sulle operazioni straordinarie della società;
- predisporre periodicamente un rapporto da presentare al Consiglio di Amministrazione per evidenziare le problematiche riscontrate ed individuare le azioni correttive da intraprendere;
 - coordinarsi con le funzioni aziendali:
 1. per uno scambio di informazioni al fine di tenere aggiornate le aree a rischio reato;
 2. per controllare l'evoluzione delle aree a rischio reato al fine di realizzarne il costante monitoraggio;
 3. per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole contrattuali standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, ecc.);
 4. per garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;
 - raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse;
 - coordinarsi con i responsabili delle funzioni aziendali per valutare l'opportunità di adottare eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimi per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
 - coordinarsi con il responsabile della Funzione Personale per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai dipendenti e agli organi sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001;
 - predisporre ed aggiornare con continuità, in collaborazione con la Funzione Personale, lo spazio nel Datawarehouse della società contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 e al Modello.

L'Organismo di Vigilanza qualora emerga che lo stato di attuazione delle procedure operative sia carente, dovrà adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa condizione strutturale. A tal fine dovrà:

- sollecitare i responsabili delle funzioni aziendali al rispetto delle procedure aziendali;
- indicare direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate alle procedure aziendali;

- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili delle singole funzioni aziendali.

Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento, risultando peraltro lo stesso integralmente e correttamente attuato ma non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza dovrà attivarsi affinché vengano apportati in tempi brevi i necessari aggiornamenti.

L'autonomia e l'indipendenza, che necessariamente devono connotare le attività dell'Organismo di Vigilanza, rendono necessario prevedere alcune forme di tutela in suo favore al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno.

Per ogni esigenza di ordine finanziario, l'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento del proprio mandato, ha la facoltà di richiedere le risorse necessarie al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale o al Consiglio d'Amministrazione. L'erogazione di tali risorse a favore dell'Organismo deve risultare ed essere registrato dall'Amministrazione secondo le procedure utilizzate per il controllo dei movimenti finanziari dell'azienda.

5.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività nonché le eventuali segnalazioni ricevute;
- relazionare, almeno annualmente, in merito all'attuazione del Modello, segnalando la necessità di interventi migliorativi e correttivi del medesimo.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazionare periodicamente, oltre che al Consiglio di Amministrazione, anche al Collegio Sindacale e al Comitato Audit in merito alle proprie attività.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergessero elementi tali da far risalire la commissione del reato o il tentativo di commissione del reato ad uno o più amministratori, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Comitato Audit (se esistente).

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere di essere convocato dai suddetti organi per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

1. comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni aziendali qualora dalle attività dagli stessi poste in essere scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili delle funzioni aziendali un piano delle azioni, con relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento nonché le specifiche delle modifiche operative necessarie per realizzare l'implementazione;
2. segnalare, a seconda dei casi, al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di:
 - acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - dare indicazioni per la rimozione delle carenze onde evitare il ripetersi dell'accadimento.

Le attività indicate al punto 2 dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto delle funzioni aziendali che possono collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze.

Gli incontri con gli organi cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono dallo stesso essere debitamente custodite anche mediante supporto informatico.

5.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte degli stakeholder, in merito ad eventi che potrebbero far insorgere la responsabilità della società ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

All'Organismo di Vigilanza dovranno pertanto essere fornite tutte le informazioni necessarie a tal fine, tra cui a titolo esemplificativo:

- le anomalie e criticità riscontrate dalle funzioni aziendali e dagli organi di controllo societari (Collegio Sindacale, Preposti al controllo interno, Comitato Audit) concernenti le attività di controllo effettuate per dare attuazione al Modello;
- le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello; per quanto riguarda le segnalazioni dei dipendenti, coerentemente con quanto stabilito dal Codice Etico, se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, lo stesso deve contattare il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, il dipendente ne riferisce all'Organismo di Vigilanza. I consulenti e i partner, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di Alpitour, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza;

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si possa venire a conoscenza dello svolgimento di indagini per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001 (ad es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti dei dipendenti);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative a cambiamenti nella struttura organizzativa della società;
- gli aggiornamenti relativi al sistema dei poteri aziendali;
- le significative o atipiche operazioni interessate al rischio;
- i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio (es. costituzione di "fondi a disposizione di organi aziendali", ecc.);
- gli eventuali rilievi della società di revisione sul sistema dei controlli interni, su fatti censurabili e sui documenti contabili della società;
- qualsiasi incarico conferito, o che si intenda conferire, alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio;
- gli eventuali richiami da parte delle Autorità di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza dovrà valutare le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 7;

I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Al fine di agevolare la presa di contatto con l'Organismo di Vigilanza è stata creata una casella di posta elettronica appositamente dedicata alle segnalazioni e, più in generale, a qualunque comunicazione indirizzate al medesimo (Organismo.vigilanza@alpitourworld.it).

5.5 Verifiche periodiche

Oltre all'attività di vigilanza che l'Organismo svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso), lo stesso periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei reati (eventualmente, qualora lo ritenga opportuno, coadiuvandosi con soggetti terzi).

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da Alpitour in relazione ai processi sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza, degli eventi considerati rischiosi e

della consapevolezza degli stakeholder rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con verifiche a campione.

Le verifiche sono condotte dall'Organismo di Vigilanza che si avvale del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di report annuale al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Comitato Audit (se esistente). In particolare, in caso di esito negativo, l'Organismo di Vigilanza esporrà, nel piano relativo all'anno, i miglioramenti da attuare.

6. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello.

6.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti.

Ai fini dell'attuazione del presente Modello, è obiettivo di Alpitour garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con il responsabile della Funzione Personale e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

- La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa e inserita sul portale aziendale. Tutte le modifiche intervenute successivamente e le informazioni concernenti il Modello verranno comunicate attraverso i medesimi canali informativi.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo (es. Codice Etico, Modello Organizzativo, procedura per le informazioni riservate, lettera *insider dealing*), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

- La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'aver o meno funzioni di rappresentanza della società.

6.2 Informazione ai consulenti ed ai partner.

I consulenti ed i partner devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza di Alpitour che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001.

7. Sistema disciplinare.

7.1 Funzione del sistema disciplinare.

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della società.

Il Modello di Organizzazione, di gestione e di controllo adottato da Alpitour, prevede un adeguato sistema disciplinare applicabile in caso di violazioni delle procedure indicate.

La previsione di un sistema sanzionatorio rende efficiente l'azione dell'Organismo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

7.2 Misure nei confronti di quadri e impiegati.

7.2.1 Sistema disciplinare.

La violazione, da parte dei dipendenti soggetti al CCNL, delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al suddetto CCNL, e precisamente:

- a) il rimprovero verbale;
- b) il rimprovero scritto;
- c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a dieci giorni;
- d) il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
- e) il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro (giusta causa).

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.

Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

Inoltre, quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima e in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare, Alpitour può predisporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore/lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario.

Infine, per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza al management aziendale.

7.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni.

Fermi restando gli obblighi per la società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:

- violazione, da parte del dipendente, di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'Organismo di Vigilanza in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che esponano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati previsti nel decreto;
- adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati;
- adozione di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la

società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e del responsabile della Funzione Personale, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

7.3 Misure nei confronti dei dirigenti.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento delle proprie funzioni, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato ai dirigenti.

7.4 Misure nei confronti degli amministratori.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea degli azionisti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

7.5 Misure nei confronti dei sindaci.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea degli azionisti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

7.6 Misure nei confronti dei consulenti e dei partner.

Ogni violazione da parte dei consulenti o dei partner delle regole di cui al Modello adottato da Alpitour agli stessi applicabili o di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01 è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti, che dovranno essere espressamente accettate.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/01.

8. Gestione del Modello nell'ambito del Gruppo Alpitour.

Alpitour, per le società del Gruppo, intende suggerire l'adozione di un proprio "Modello di organizzazione, di gestione e di controllo".

A questo fine tali società, a seguito di apposite deliberazioni dei propri organi amministrativi, dovrebbero adottare il Codice Etico e il Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 coerente con il presente Modello, con le eventuali modificazioni e integrazioni derivanti dall'applicazione delle procedure organizzative alle singole realtà di ciascuna di esse e alle specifiche attività dalle stesse svolte.

Tale suggerimento non costituisce in alcun modo per Alpitour esercizio di attività di direzione e coordinamento, in quanto gli organi amministrativi di tali società adottano le proprie deliberazioni esclusivamente sulla base di clausole statutarie e di procedure vigenti nell'ambito delle rispettive società.

9. Codice Etico e Modello.

Il Codice Etico e il Modello sono due strumenti complementari e integrati di cui:

- il Codice Etico è stato adottato in via autonoma da Alpitour con lo scopo di definire i principi di condotta degli affari della società nonché gli impegni e le responsabilità dei propri collaboratori; inoltre tale strumento fornisce agli stessi soggetti informazioni in ordine alla soluzione di problemi di natura etica e commerciale;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/01 finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

Definizioni

- **"Reato"**: Sotto il profilo formale, si definisce reato ogni fatto umano al quale l'ordinamento giuridico ricollega una sanzione penale, vale a dire una pena inflitta dall'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento giurisdizionale. Per cui è reato solo quello che la legge prevede come tale. Sotto il profilo sostanziale, il reato può, invece, definirsi come il fatto umano che aggredisce un bene giuridico ritenuto meritevole di protezione nel quadro dei valori costituzionali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni.
- **"Delitto"**: il delitto è una categoria di reato che la legge reprime con la pena della reclusione e/o della multa.
- **"Contravvenzione"**: la contravvenzione è una categoria di reato che la legge reprime con la pena dell'arresto e/o dell'ammenda.
- **"Norma penale"**: La norma penale in senso stretto può ritenersi solo quella disposizione dell'ordinamento giuridico che contiene un comando penalmente sanzionato, cioè che vieta un dato comportamento, minacciando, in caso di trasgressione, l'inflizione di una pena. I caratteri della norma penale sono: **l'imperatività**, per cui dal momento in cui entra in vigore, diviene obbligatoria per chiunque si trova nel territorio; la **statualità**, per cui solo lo Stato è titolare della potestà di emanare norme penali, e costituisce pertanto l'unica fonte. Essa si compone di un precetto e di una sanzione. Il precetto (o fattispecie) consiste in un comando o divieto di compiere una data azione od omissione. La sanzione è la minaccia di una pena, conseguenza tipica che il legislatore riconnette alla violazione del precetto.
- **"Sanzione penale"**: la sanzione penale è la conseguenza giuridica della violazione di una norma penale. Sua caratteristica essenziale è l'afflittività: essa, infatti, si risolve per il soggetto cui è applicata in una sofferenza, consistente nella privazione o diminuzione di un bene individuale (vita, libertà, patrimonio), pertanto, è applicata esclusivamente dall'autorità giudiziaria e con le forme e le garanzie del processo penale.
- **"Diritto penale"**: il diritto penale costituisce il complesso delle norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia di una specifica sanzione (penale), proibisce determinati comportamenti umani considerati contrari ai fini da esso perseguiti.
- **"Linee Guida"**: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria ed aggiornate al 2004;
- **"Modello"**: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001;

- "Organi Sociali": i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Alpitour;
- "Organismo di Vigilanza": organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- "P.A.": la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- "Processi Sensibili": le attività svolte dalle funzioni aziendali di Alpitour che per la loro particolare tipologia possono originare la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- "Stakeholder": gli azionisti, i collaboratori (intendendosi con tale definizione gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti della Società), i clienti, i fornitori e i partner d'affari. In senso allargato sono stakeholder tutti quei singoli gruppi, nonché le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti dell'attività di Alpitour.
- "Informazione privilegiata": per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti *"strumenti finanziari"* o uno o più *"strumenti finanziari"*, che se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali *"strumenti finanziari"*.
- "Strumenti finanziari": si intende per strumenti finanziari, l'ampia nozione di cui all'art. 1 del D.Lgs. 58/98 *"a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; b) le obbligazioni, i titoli di stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; b, bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali previsti dal codice civile; c) le quote di fondi comuni di investimento; d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere ed i relativi indici; f) i contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e su relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; G) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, tassi di interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; j) le combinazioni di contratto o di titoli indicati nelle precedenti lettere"*.

ALPITOUR S.p.A.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

PARTE SPECIALE -1-

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

(maggio 2014)

INDICE

PARTE SPECIALE -1-

| | |
|---|----|
| 1. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001)..... | 3 |
| 2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE - 1 -..... | 6 |
| 3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO..... | 9 |
| 4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA..... | 10 |
| 5. SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE..... | 11 |
| 6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 12 |

1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01)

La presente sezione di Parte Speciale si riferisce ai reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che la società intrattiene con la P.A..

Di seguito si riporta una sintetica descrizione delle fattispecie di reato contemplate dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01.

- **Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.)**

La fattispecie si realizza quando un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Tale ipotesi di reato si realizza solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

La fattispecie si realizza quando un Pubblico Ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un Pubblico Ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)**

Questa fattispecie si realizza nei casi di comportamenti finalizzati alla corruzione commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

La fattispecie persegue il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Questa fattispecie si realizza nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

- **Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Questa fattispecie è finalizzata alla repressione dei fenomeni di peculato di concussione, corruzione e istigazione alla corruzione da parte o nei confronti di membri delle Comunità europee e, in alcuni casi, di Stati esteri. La norma oltre ad individuare specificamente i reati per i quali trova applicazione l'estensione soggettiva dell'art. 322-bis c.p. individua le categorie di funzionari oggetto di considerazione da parte dell'ordinamento italiano:

- i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- i funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Il comma 2 dell'art. 322-bis c.p. prevede la punibilità dei fatti di istigazione alla corruzione o di corruzione, per il soggetto attivo corruttore (art. 321 e 322, 1° e 2° comma) qualora il denaro o altra utilità sia offerto, dato, promesso nei confronti dei «pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio europei ed equiparati» indicati nel primo comma ovvero nei confronti delle persone che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di

un pubblici servizio, appartenenti a Stati esteri o altre organizzazioni internazionali «qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali».

- **Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

L'ipotesi di reato si realizza quando un soggetto, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con un danno nei confronti dello Stato (oppure di altro Ente Pubblico).

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

La fattispecie si realizza quando la truffa riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Tale ipotesi risulta aggravata se la frode informatica è commessa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -1-

I reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01 sono configurabili nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con tutti quei soggetti che possono essere qualificati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Rispetto alla commissione di tali fattispecie, i processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, in ambito Alpitour, sono i seguenti:

- Acquisizione e gestione di contratti con Enti pubblici per la vendita di servizi turistici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate e vendite dirette a Enti Pubblici (si pensi, ad esempio, alla predisposizione della proposta commerciale e del relativo accordo di collaborazione, negoziazione, stipulazione, esecuzione dei contratti e gestione dei rapporti con "Grandi Utenti" di Enti Pubblici ed Enti Pubblici, attraverso vendite dirette).
- Ottenimento e gestione di finanziamenti o contributi erogati da Enti Pubblici per la promozione turistica del territorio, della destinazione o della struttura. Le erogazioni possono configurarsi come:
 - Finanziamenti a fondo perduto;
 - Incentivi promozionali per voli speciali caratterizzati dalla Società;
 - Contributi a totale o parziale finanziamento dell'organizzazione di Convention ed Educational;
 - Contributi per la predisposizione di cataloghi;
 - Handling fee (compenso di assistenza per passeggeri pre-pagati);
 - Iniziative di comarcheting;
 - Tariffe scontate od agevolazioni alla clientela Alpitour per l'accesso a parchi, musei, ecc. previsti da catalogo;
 - Tariffe scontate o agevolazioni alla clientela Alpitour nell'utilizzo di servizi accessori in aeroporto;
 - Predisposizione della documentazione da trasmettere all'Ente Pubblico in occasione della presentazione della richiesta di finanziamento e della rendicontazione delle iniziative/attività svolte, finalizzate alla promozione turistica della destinazione.
- Attività di assistenza ai clienti nei centri vacanza e tours quale, ad esempio, l'attività di assistenza, all'interno della Comunità Europea, in caso di emergenze legate a clienti ed eventi gravi.
- Gestione dei rapporti e dei contratti connessi all'attività caratteristica con gli Enti Aeroportuali e le Compagnie Aeree in qualità di incaricati di pubblico servizio ed in particolare:

- Predisposizione della proposta commerciale e del relativo accordo di collaborazione, negoziazione, stipulazione, esecuzione dei contratti e gestione dei rapporti con gli Enti Aeroportuali per servizi ad uso della Società, incluso l'utilizzo di banche dati aeroportuali e di spazi adibiti ad ufficio;
 - Gestione dei rapporti con l'Ente Pubblico Aeroportuale o con la Compagnia Aerea in caso di emergenze relative a ritardi straordinari (anche con riprotezioni non adeguate/non accettate), variazioni operative che generano gravi reazioni da parte della clientela, over booking aeromobile in loco, reazioni negative della clientela legate al trasporto aereo (es. aeromobile e/o compagnia diversa da quelli previsti, problemi occorsi in aeroporto, ecc.);
 - Predisposizione, negoziazione, stipulazione, esecuzione dei contratti, con e senza assunzione di rischio e gestione dei rapporti con le Compagnie Aeree in materia di acquisizioni di posti su voli di linea, noleggio di aeromobili, acquisti per riprotezioni clienti, rimborso di costi derivanti da ritardo aereo e riprotezioni.
- Acquisizione e gestione di contratti con Enti Pubblici per la vendita di spazi pubblicitari o per la realizzazione di iniziative "Tailor made" ai quali si perviene mediante procedure negoziate, quale, a titolo esemplificativo, la predisposizione della proposta commerciale, negoziazione, stipulazione, esecuzione dei contratti finalizzati alla vendita di spazi pubblicitari all'interno dei cataloghi e altri stampati di prodotto.
 - Ottenimento e gestione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria:
 - Predisposizione e trasmissione, insieme alle Organizzazioni sindacali, della domanda di esame congiunto della situazione aziendale al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro;
 - Predisposizione e trasmissione della domanda di concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, incluso il programma di riorganizzazione aziendale concordato con le Organizzazioni Sindacali, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali ed al Servizio Ispezione del lavoro delle Direzioni provinciali competenti in base alle unità aziendali interessate all'intervento;
 - Predisposizione e trasmissione agli uffici competenti dell'INPS, della domanda di trattamento straordinario di integrazione salariale;
 - Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici (es. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni, INPS, ecc.) incaricati di gestire le diverse fasi della procedura di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (richiesta di chiarimenti, rendicontazione, ecc.);
 - Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici incaricati di accertamenti e verifiche circa la regolare attuazione del Programma di riorganizzazione aziendale da parte della Società.

- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività.
- Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle richieste anche in occasione di verifiche ed ispezioni da parte delle autorità di vigilanza, fra cui, ad esempio, la gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (Garante della Privacy e Autorità Garante della concorrenza e del libero mercato), delle comunicazioni e informazioni ad esse dirette e trasmissione della documentazione prevista per legge.
- Gestione dei rapporti, degli adempimenti, delle comunicazioni e delle richieste, anche in occasione di verifiche ed ispezioni da parte degli Enti Pubblici competenti, quali, a titolo esemplificativo;
 - Gestione dei rapporti con Enti pubblici per l'ottenimento di concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi;
 - Gestione dei rapporti con gli Enti pubblici coinvolti in materia fiscale, tributaria e societaria;
 - Gestione dei rapporti con la Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ed altri Enti competenti in materia fiscale in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti;
 - Gestione degli adempimenti societari presso il Tribunale, la CCIA e l'Ufficio del Registro;
 - Rapporti con il funzionario pubblico in fase di accertamenti/ispezioni di Enti preposti alla verifica della corretta esecuzione dei lavori (ASL, ARPA, Vigili del Fuoco, Vigili Urbani, ecc.);
 - Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in occasione di verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate e assunzioni obbligatorie (categorie protette);
 - Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti e collaboratori;
 - Gestione dei rapporti con funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento quali:
 - Predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
 - Autorizzazione per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette;
 - Ottenimento della certificazione di ottemperanza in materia di collocamento obbligatorio;
 - Elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;
 - Controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Le disposizioni della presente sezione di Parte Speciale hanno per destinatari gli stakeholder di Alpitour affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che gli stakeholder Alpitour sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano a tutti gli stakeholder di Alpitour, ai dipendenti e agli organi sociali in via diretta, mentre nei confronti di consulenti e partner trovano applicazione in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto dal Codice Etico e dalle altre procedure aziendali, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società. Fanno eccezione solo i piccoli regali o cortesie di uso commerciale di modesto valore (omaggi per *rèclame* o per festività, o inviti a convegni o riunioni per presentazioni o auguri) quando non siano vietati;
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

- e) riconoscere compensi in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- h) alterare e/o utilizzare abusivamente e in modo improprio i sistemi informatici aziendali.

4. Regole specifiche di condotta

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti descritti nel precedente cap. 3 sono previsti, in aggiunta al Codice Etico, specifici processi strumentali aventi ad oggetto:

- Flussi monetari e finanziari;
- Selezione e assunzione del personale;
- Rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;
- Vendite dirette a grandi utenti e gruppi;
- Vendita di spazi pubblicitari ad Enti Pubblici;
- Acquisti (acquisti di beni e servizi turistici, acquisti di pubblicità e acquisti di altro genere);
- Consulenze e incarichi professionali a terzi;
- Sconti o omaggi su viaggi (inclusi educational e convention) e altre liberalità;
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione incluse le Autorità di Vigilanza.

Per quanto concerne i controlli sulle modalità di corretto e legittimo accesso/utilizzo dei sistemi informatici aziendali si dovrà fare riferimento alle procedure contenute nel "Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati".

5. Sistema di deleghe e procure e segregazione dei compiti

Il sistema di deleghe e procure Alpitour prevede una puntuale definizione dei poteri di rappresentanza sociale in relazione al mandato organizzativo affidato alle singole risorse (c.d. job description).

Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di funzioni aziendali che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza deve essere conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti.

Ai fini di una efficace prevenzione dei reati è necessario che:

- a) a tutti coloro che intrattengono per conto di Alpitour rapporti con la Pubblica Amministrazione vengano attribuiti poteri formali in tal senso;
- b) i poteri gestionali siano riferiti alla relativa responsabilità e alla posizione ricoperta in ambito aziendale e siano aggiornati in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) i poteri gestionali siano coerenti con gli obiettivi aziendali;
- d) il destinatario dei poteri gestionali disponga di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- a) le procure generali funzionali devono essere conferite esclusivamente ai soggetti che, in considerazione della posizione ricoperta in ambito aziendale, necessitano di tale attribuzione;
- b) una procedura ad hoc deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza deve verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la sua coerenza con tutto il sistema delle disposizioni organizzative (tali sono quei documenti interni con cui vengono attribuite le responsabilità delle funzioni aziendali), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o qualora riscontri anomalie di altro genere.

Oltre all'adozione di idoneo sistema di deleghe e procure, onde prevenire la commissione delle fattispecie di reato presupposto nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, Alpitour ha elaborato un sistema di segregazione dei ruoli e

dei poteri in ambito aziendale (c.d. segregazione dei compiti). Si tratta di uno strumento fondamentale di Corporate Governance, finalizzato al coinvolgimento dei soggetti con diversi poteri di gestione dell'impresa, affinché nessuno possa disporre di poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri soggetti.

Il sistema di segregazione dei ruoli, per poter espletare la funzione preventiva delle fattispecie di reato presupposto, deve essere coadiuvato da un'adeguata separazione dei poteri fra le diverse funzioni societarie. La segregazione dei poteri consente infatti di distribuire le facoltà e le responsabilità a seconda delle competenze di ciascun soggetto coinvolto nell'attività aziendale. Pertanto, se ciascuna fase in cui si articola un processo viene ricondotta ad un soggetto diverso, nessuno di questi vanterà autonomia e poteri illimitati; inoltre, se si suddividono i poteri all'interno delle funzioni societarie si favorisce l'attività di controllo sulle fasi più sensibili di ciascun processo.

L'attribuzione dei poteri, con i relativi obblighi e responsabilità, deve essere accettata dai delegati e deve essere formalizzata con apposita delibera del consiglio di amministrazione o con conferimento di procura speciale.

6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

ALPITOUR S.p.A.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

PARTE SPECIALE -2-

Reati Societari

(maggio 2014)

INDICE

PARTE SPECIALE -2-

| | |
|--|----|
| 1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 <i>TER</i> DEL D.LGS. 231/2001) | 3 |
| 2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE - 2 - | 7 |
| 3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 9 |
| 4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA | 10 |
| 5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 10 |

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25 *ter*.

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Tale fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

Tale fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **Falso in prospetto (art. 173-bis D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)**

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione

all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari.

- **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

- **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali anche della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima

del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi del Testo Unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, c.c.

Ai sensi dell'art. 2391, I comma, c.c. i soggetti sopra elencati devono dare notizia agli amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

La fattispecie persegue gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (ovvero i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi), che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od

omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. La norma sanziona altresì chi dà o promette denaro o altra utilità ai soggetti sopra indicati.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

Tale fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Parimenti vengono perseguiti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale - 2 -

I reati previsti dall'art 25 *ter* del D. Lgs 231/2001 sono configurabili nell'ambito dei rapporti che intervengono tra la società, gli organi amministrativi e di controllo, i soci e i creditori, nonché le Autorità Pubbliche di Vigilanza.

Con riferimento a tali reati i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, in ambito Alpitour, sono i seguenti:

- Gestione della contabilità generale ed in particolare:
 - Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
 - Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi;
 - Gestione amministrativa e contabile del magazzino e dei cespiti;
 - Gestione amministrativa e contabile dei fornitori e dei clienti;
 - Accertamento di tutti i fatti amministrativi in corso d'anno (es. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.)
 - Verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti.

- Predisposizione dei progetti di bilancio civilistico nonché di eventuali situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazione straordinarie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e/o all'Assemblea, a titolo esemplificativo:
 - Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza del bilancio civilistico e consolidato;
 - Predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di eventuali operazioni straordinarie e di operazioni sul capitale;
 - Collaborazione e supporto dell'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzioni dei conferimenti;
 - Collaborazione e supporto dell'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote della società controllante.

- Gestione dei rapporti con i soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione e in particolare:
 - Gestione dei rapporti con i Soci in occasioni delle richieste di informazioni inoltrate alla Società, anche attraverso i rapporti con il Collegio Sindacale, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio di Esercizio;

- Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali;
 - Rapporto con la Società di Revisione relativamente alla verifica sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio di Esercizio.
- Gestione degli adempimenti connessi all'approvazione del Bilancio e trattamento delle informazioni privilegiate e price sensitive, in particolare:
 - Predisposizione di documentazione oggetto di discussione in Assemblea;
 - Predisposizione e divulgazione delle notizie price sensitive.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari gli stakeholder di Alpitour affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che gli stakeholder sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano a tutti gli stakeholder di Alpitour, ai dipendenti e agli organi sociali in via diretta mentre ai consulenti e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto dal Codice Etico e dalle altre procedure aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) fornire informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate;
- c) attivarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità;
- d) assicurarsi che per ogni operazione sia conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta in modo da consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata dell'operazione;
- e) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- f) assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

4. Regole specifiche di condotta

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti descritti nel precedente cap. 3 sono previsti, in aggiunta al Codice Etico, specifici processi strumentali aventi ad oggetto:

- Formazione del bilancio;
- Formazione del budget;
- Diffusione delle informazioni price sensitive;
- Gestione dei rapporti con enti privati;
- Consulenze e incarichi professionali a terzi;
- Flussi monetari e finanziari;
- Rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;
- Vendite dirette a grandi utenti e gruppi;
- Sconti o omaggi su viaggi (inclusi educational e convention) e altre liberalità.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

ALPITOUR S.p.A.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

PARTE SPECIALE -3-
Delitti contro la personalità individuale

(maggio 2014)

INDICE

PARTE SPECIALE -3-

| | |
|---|---|
| 1. LE FATTISPECIE DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 <i>QUINQUIES</i> DEL D.LGS. 231/2001) | 3 |
| 2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -3-..... | 5 |
| 3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 6 |
| 4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA | 7 |
| 5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 7 |

1. Le fattispecie dei delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies* del D. Lgs. 231/01)

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti contro la personalità individuale come richiamati nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 *quinquies*. Si tratta, in particolare, dei seguenti delitti:

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**

Questa fattispecie si configura nel caso in cui un soggetto esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero quando un soggetto riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- **Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)**

Questa fattispecie si configura quando un soggetto induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione.

Inoltre, viene anche perseguito il compimento di atti sessuali su un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato. La pena è aggravata qualora la vittima non abbia compiuto ancora sedici anni.

- **Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)**

Questa fattispecie si configura quando un soggetto, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche ovvero quando un soggetto fa commercio o cede anche a titolo gratuito tale materiale pornografico.

Al di fuori di tali ipotesi, si configura il delitto in questione quando il materiale pornografico viene distribuito, divulgato o pubblicizzato, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, ovvero quando vengono distribuite o divulgate notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.

Ed ancora, oltre alle due condotte appena sopra descritte, è punito chiunque, anche a titolo gratuito, offra o ceda il materiale pornografico avante ad oggetto minori di anni diciotto. Nei casi la divulgazione o l'offerta al pubblico concerna materiale di ingente quantità al pena è aumentata.

- **Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)**

Questa fattispecie si configura quando un soggetto consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

- **Pornografia virtuale (art. 600 – quater I)**

Questo articolo, introdotto da una riforma in materia attuata con Legge 06/02/2006, n. 38, esplicitamente sancisce come le disposizioni di cui agli artt. 600-ter e 600-quater I c.p., pur ridotta di un terzo la sanzione, si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Per immagini virtuali si intendono quelle realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

- **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies)**

Questa fattispecie si configura quando un soggetto organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- **Tratta e commercio di persone (art. 601 c.p.)**

Questa fattispecie si configura quando un soggetto commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia o abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dallo Stato o a trasferirsi al suo interno. Nel caso in cui si tratti di minori degli anni diciotto sono previste pene più severe.

- **Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)**

Questa fattispecie si configura quando un soggetto aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -3-

I reati previsti dall'art. 25 *quinquies* del D.Lgs. 231/01, così come le altre fattispecie di reato contemplate nel Modello, presuppongono l'esistenza dell'interesse o del vantaggio dell'impresa.

Con riferimento a tali reati i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, in ambito Alpitour, sono i seguenti:

- Organizzazione (intesa come iniziativa e programmazione) e propaganda di servizi turistici in destinazioni considerate a rischio di commissione di reati di sfruttamento della prostituzione minorile e finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tali attività.
- Attività di assistenza ai clienti nei centri vacanza e tours e, in particolare, attività di informazione *in loco* ai Clienti circa i luoghi o ambienti nei quali si fruisce di prostituzione minorile.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari gli stakeholder di Alpitour affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che gli stakeholder di Alpitour sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

Si applicano a tutti gli stakeholder di Alpitour, ai dipendenti e agli organi sociali in via diretta, mentre ai consulenti e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali, i seguenti divieti di carattere generale.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *quinquies* del D.Lgs. 231/01); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto dal Codice Etico e dalle altre istruzioni aziendali, ai soggetti sopra individuati si richiede di:

- a) non assumere personale sprovvisto della documentazione richiesta dagli enti competenti dello stato in cui dovrà essere svolta l'attività lavorativa;
- b) non reclutare forza lavoro sfruttando canali illegali;
- c) non favorire le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

4. Regole specifiche di condotta

Non si ritiene necessario procedere alla previsione di specifiche regole di condotta in aggiunta a quanto già previsto dal Codice Etico.

Si ricorda che ai sensi dell'art 17 della L. 38/06 dalla data del 18 maggio 2006, ovvero novanta giorni dopo l'entrata in vigore della Legge, gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art 17 della legge n. 38/06 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero."

Gli operatori turistici che violino il suddetto obbligo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.500 ad Euro 6.000.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

ALPITOUR S.p.A.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

PARTE SPECIALE -4-

Abuso di mercato

(maggio 2014)

INDICE

PARTE SPECIALE -4-

| | |
|--|---|
| 1. LE FATTISPECIE DEI DELITTI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25 <i>SEXIES</i> DEL D.LGS. 231/01)..... | 3 |
| 2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -4-..... | 4 |
| 3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 5 |
| 4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA | 6 |
| 5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 6 |

1. I delitti in materia di abuso di mercato (art. 25 *sexies* del D. Lgs. 231/01)

La presente sezione di Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di abuso di mercato, come richiamati dall'art. 25 *sexies* del D. Lgs. 231/01. Si tratta, in particolare, dei seguenti delitti:

- **Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/98, d'ora in poi T.U.F.)**

Gli estremi della fattispecie sono integrati qualora un soggetto, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo della società, della partecipazione al capitale della società, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquisti, venda o compia altre operazioni, direttamente o indirettamente per conto proprio o per conto terzi, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni medesime;
- comunichi tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, nonché raccomandi o induca altri, al compimento di tali operazioni.

- **Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)**

Questa fattispecie si configura quando un soggetto diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Le condotte di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato integrano inoltre gli estremi degli illeciti amministrativi sanzionati dagli artt. 187 *bis* e 187 *ter* del D. Lgs. 58/98. Tali illeciti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e della sanzione accessoria di cui all'art. 187 *quater* del D. Lgs. 58/98 (perdita temporanea dei requisiti di onorabilità, incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate) nonché la responsabilità dell'ente per il pagamento di una somma pari alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 187 *quinquies* del D.Lgs. 58/98.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -4-

La responsabilità dell'ente per la commissione dei reati previsti dall'art. 25 *sexies* del D.Lgs. 231/01 presuppone che la condotta delittuosa sia stata posta in essere nell'interesse o, comunque, a vantaggio dell'ente stesso.

I processi sensibili, in relazione ai quali sussiste il rischio di commissione delle fattispecie considerate, sono pertanto i seguenti:

- la gestione delle attività concernenti il processo di redazione del bilancio annuale e delle situazioni infra-annuali (relazioni trimestrali e semestrali);
- la predisposizione delle comunicazioni a soci e/o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- la gestione dei rapporti con gli altri organi di controllo della società (Collegio Sindacale, Internal audit, Organismo di Vigilanza);
- la predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza o al pubblico e la gestione dei rapporti con le stesse;
- la gestione e comunicazione di dati/notizie/strategie della società verso l'esterno;
- la gestione delle operazioni relative al capitale sociale;
- la gestione delle operazioni straordinarie con particolare riferimento alla predisposizione dei relativi documenti da pubblicare in tali occasioni;
- la gestione delle informazioni riservate/privilegiate;
- la gestione delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie.

Le disposizioni della presente sezione di Parte Speciale hanno per destinatari i dipendenti ed i dirigenti di Alpitour, affinché serbino condotte conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i dipendenti e i dirigenti di Alpitour sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

Nei confronti degli organi sociali, dei dirigenti e dei dipendenti (in via diretta), nonché rispetto ai consulenti, ai fornitori e ai partner (in forza di apposite clausole contrattuali), vigono i seguenti divieti di carattere generale.

È fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, considerati singolarmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra menzionate (art. 25 *sexies* del D. Lgs. 231/01); sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente sezione di Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto dal Codice Etico e dalle altre procedure aziendali, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di:

- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, sugli strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate apprese in ragione dell'esercizio dell'attività lavorativa;
- divulgare le informazioni privilegiate apprese da altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomandare o indurre altri soggetti, sulla base di informazioni privilegiate, all'acquisto, alla vendita o al compimento di altre operazioni sugli strumenti finanziari;
- diffondere notizie, a contenuto determinato, non necessariamente a sfondo economico, ma relative a qualsiasi evento connesso alle sorti della società (*corporate information*), idonee a provocare un'alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
- diffondere notizie, a contenuto determinato, relative ad eventi che possano avere riflessi sulla società (*market information*);
- compiere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
- compiere operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo degli strumenti finanziari;
- compiere operazioni od ordini di compravendita che consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

- compiere operazioni od ordini di compravendita mediante artifici o altre tipologie di inganno;
- compiere altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo degli strumenti finanziari.

4. Regole specifiche di condotta

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti descritti nel precedente cap. 3 sono previsti, in aggiunta al Codice Etico, specifici processi strumentali aventi ad oggetto:

- Formazione del bilancio;
- Formazione del budget;
- Diffusione delle informazioni privilegiate.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodici controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare che le stesse vengano gestite in conformità alle regole sancite dal presente Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

ALPITOUR S.p.A.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

PARTE SPECIALE - 5 -

Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose personali gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

(maggio 2014)

INDICE

PARTE SPECIALE - 5 -

| | | |
|----|---|----|
| 1. | I DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001)..... | 3 |
| 2. | PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO..... | 5 |
| 3. | IL SISTEMA IN LINEA GENERALE | 6 |
| 4. | PRINCIPI GENERALI AZIENDALI E MISURE PREVENTIVE..... | 7 |
| | 4.1 <i>Procedure / Disposizioni</i> | 7 |
| | 4.2 <i>Requisiti e competenze</i> | 7 |
| | 4.3 <i>Informazioni</i> | 8 |
| | 4.4 <i>Formazione</i> | 9 |
| | 4.5 <i>Registri e altri documenti</i> | 9 |
| | 4.6 <i>Riunioni</i> | 10 |
| 5. | DOVERI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI..... | 11 |
| 6. | I CONTRATTI DI APPALTO..... | 14 |
| | 6.1 <i>Rapporti con le imprese appaltatrici</i> | 14 |
| | 6.2 <i>Rapporti con le imprese appaltanti</i> | 15 |

1. I delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/01)

La presente sezione di Parte Speciale si riferisce al disposto, modificato nella parte sanzionatoria dal d. lgs. 8 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza), dell'art. 9 della Legge 25 agosto 2007 n. 123, che estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introducendo nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25 *septies*, che si riporta interamente per chiarezza espositiva.

"Art. 25 septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi."

Con riferimento ai nuovi reati presupposto previsti dall'art. 25 *septies* si osserva che:

- a) per quanto riguarda il delitto di lesioni personali colpose in violazione delle norme antinfortunistiche (art. 590 c.p.), l'art. 25 *septies* circoscrive l'ambito di applicazione alle fattispecie di:
 - lesioni gravi che sussistono, secondo la definizione fornita dell'art. 583, comma 1, c.p.: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

- lesioni gravissime che sussistono, secondo la definizione dell'art. 583, comma 2, c.p., se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

È opportuno precisare che anche le malattie professionali sono comprese nella nozione di lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da violazioni di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

Sono invece escluse dai reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti le lesioni colpose lievi (inferiori a quaranta giorni), anche se derivanti da violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

- b) la responsabilità amministrativa della società può ricorrere altresì nel caso di omicidio colposo (art. 589, comma 1 c.p.), commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Qualora l'omicidio colposo sia da ricondurre anche alla violazione dell'art. 55, comma 2, del d. lgs. 81/08, è prevista una sanzione maggiore. Si tratta dei casi in cui il datore di lavoro abbia omissso la valutazione dei rischi e l'adozione del relativo documento, in violazione del disposto di cui all'art. 28 d. lgs. 81/08:

- nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

L'art. 25 *septies* prevede sanzioni differenti per i casi di omicidio o di lesioni personali colpose:

- per l'omicidio colposo *ex art. 25 septies*, comma 1, commesso con violazione dell'art. 55 d.lgs. 81/08, si applicano la sanzione pecuniaria non inferiore a 1.000 quote e le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;

- per i casi di omicidio colposo che non rientrano nella previsione del comma 1 si applicano una sanzione pecuniaria compresa tra 250 e 500 quote e sanzioni interdittive di durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
- per i casi di lesione personale colposa, sia essa grave o gravissima, si applicano la sanzione pecuniaria non inferiore a 100 quote e non superiore a 250 quote e sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

2. Processi sensibili nell'ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

I principali Processi Sensibili individuati da Alpitour nell'ambito delle proprie attività caratteristiche sono i seguenti:

- Attribuzione di responsabilità in materia di sicurezza e igiene sul lavoro:
 - attribuzioni di compiti e doveri (rete di controllo *de facto et de jure*);
 - verifica dei requisiti professionali dei soggetti preposti alla prevenzione/protezione;
 - attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Servizio Sanitario;
- Formazione e Informazioni dei lavoratori:
 - predisposizione di piani di formazione;
 - monitoraggio, fruizione e apprendimento dell'attività formativa erogata;
 - formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
- Attività di monitoraggio del sistema preventivo:
 - misure di mantenimento e miglioramento;
 - gestione comportamenti in violazione delle norme, provvedimenti disciplinari o altri interventi di tipo formativo, informativo e preventivo;
- Valutazione dei rischi:
 - stesura Documento di Valutazione dei Rischi interni (DVR);
 - elaborazione, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

3. Il sistema in linea generale

La presente Sezione è destinata a disciplinare i comportamenti posti in essere dai seguenti soggetti:

- Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto;
- Lavoratori;
- Appaltatori.

La presente sezione di Parte Speciale persegue l'obiettivo di assicurare che i destinatari tengano condotte conformi alle regole prescritte al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei fatti di reato previsti dall'art. 25 *septies* del D. Lgs. 231/01.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici ai quali i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono obbligati a rispettare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza (OdV) e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste. A tal proposito, si rileva che, stante il tecnicismo della materia, nello svolgimento dell'attività di vigilanza l'OdV potrà avvalersi del supporto di personale specializzato, anche al fine di mantenere ed integrare il requisito di professionalità richiesto al suo ruolo dalla normativa vigente, eventualmente nominando un consulente esterno alla società, esperto della materia.

In particolare, nell'espletamento di tali attività, è espressamente vietato ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, gli estremi delle fattispecie di reato sopra considerate.

4. Principi generali aziendali e misure preventive

La presente sezione di Parte Speciale individua i principi generali finalizzati alla prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'individuazione di tali principi è finalizzata ad assicurare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto delle regole sancite dall'art. 15 del D. Lgs. 81/08 ed in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del D. Lgs. 81/08.

4. 1. Procedure/disposizioni

- La Società ha adottato procedure/disposizioni che definiscono i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza;
- La Società ha adottato una procedura/disposizione interna volta a verificare il corretto e costante espletamento degli accertamenti sanitari preventivi e periodici;
- La Società ha adottato una procedura/disposizione interna volta a garantire la costante erogazione dell'attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- La Società ha adottato una procedura/disposizione interna finalizzata a disciplinare la gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi;
- La Società ha adottato procedure/disposizioni per la gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali.

Il set di procedure adottate da Alpitour in materia di igiene e sicurezza deve considerarsi parte integrante del presente Modello.

4. 2. Requisiti e competenze

- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) , il medico competente, i soggetti preposti al primo soccorso e i soggetti destinati al SPP, devono essere nominati formalmente;
- Devono essere individuati i soggetti tenuti a controllare l'attuazione delle misure di mantenimento-miglioramento degli standard di sicurezza;
- Il medico competente deve essere in possesso di uno dei titoli ex art. 38 D. Lgs. 81/08 e, precisamente:
 - di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove

necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

oppure

- essere docente o libero docente in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;
 - essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 55 del D. Lgs. 277/91, che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.
- Il Responsabile SPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente deve:
- essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
 - aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
 - aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;
 - aver frequentato corsi di aggiornamento.
- Il medico competente deve partecipare all'organizzazione dei monitoraggi ambientali e ricevere copia dei risultati.

4. 3. *Informazione*

- La Società deve fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- Deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- I dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) devono ricevere informazione sulla nomina del R.S.P.P., sul medico competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- Deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei dipendenti;

- Il Responsabile SPP e/o il medico competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;
- La Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
- La Società deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

4. 4. Formazione

- La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- Il Responsabile SPP e/o il medico competente debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- La formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;
- La formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;
- Deve essere predisposto uno specifico piano di formazione per i lavoratori esposti a rischi gravi ed immediati;
- I lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione preventiva, aggiuntiva e specifica per il nuovo incarico;
- Gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- La Società deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento ai partecipanti, svolgimento e risultanze).

4. 5. Registri e altri documenti

- Il registro infortuni deve essere sempre aggiornato e compilato in ogni sua parte;
- Nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni deve essere predisposto il registro degli esposti;

- La Società deve adottare e mantenere aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;
- Deve essere data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente tra il Responsabile SPP ed il medico competente;
- La Società deve tenere un archivio relativo agli adempimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- Il documento di valutazione dei rischi deve indicare gli strumenti ed i metodi con i quali si è proceduto alla valutazione dei rischi;
- Il documento di valutazione dei rischi deve contenere il programma delle misure di mantenimento e miglioramento.

4. 6. Riunioni

La Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte, cui sia consentita la partecipazione all'Organismo di Vigilanza, mediante formale convocazione degli incontri e relativa verbalizzazione sottoscritta dai partecipanti.

5. Doveri del Datore di Lavoro e dei Lavoratori

Al fine di individuare con precisione i doveri che discendono dai principi descritti al punto 4, sono individuati i seguenti obblighi incombenti su Datore di Lavoro e Lavoratori.

Il Datore di Lavoro deve:

- valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, le attrezzature di lavoro, le sostanze o i preparati chimici impiegati, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono ed il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- elaborare, all'esito di tale valutazione, un documento (da custodirsi presso l'azienda o l'unità produttiva) contenente:
 - una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione al primo punto;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- l'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all'azienda, nonché gli addetti al medesimo Servizio di Prevenzione e Protezione;
- nominare il medico competente;
- adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in particolare:
 - designando preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

- aggiornando le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- tenendo conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell'affidare agli stessi i relativi compiti;
- fornendo ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- adottando le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedendo l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- richiedendo l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
- adottando le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dando istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informando i lavoratori esposti a rischi gravi e immediati circa i rischi stessi e le specifiche di sicurezza adottate;
- astenendosi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- permettendo ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentendo al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- prendendo appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- tenendo il registro nel quale siano annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno;

- consultando il rappresentante per la sicurezza in ordine: alla valutazione dei rischi; all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella Società; alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori; all'organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati di gestione delle emergenze;
 - adottando le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
- custodire, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale; dovrà esserne consegnata copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.

I lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti precedenti nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

6. I contratti di appalto

6. 1. Rapporti con le imprese appaltatrici

La Società deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti con contratto d'appalto.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere formalizzate in contratti scritti, contenenti espressi riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26 D. Lgs. 81/08. A titolo esemplificativo, si indicano i doveri facenti capo al datore di lavoro:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto;
- fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- adottare misure volte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro deve verificare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera.

Il datore di lavoro dispone/organizza la valutazione dei rischi congiunta con le società appaltatrici. Il datore di lavoro committente e l'appaltatore devono elaborare un unico documento di valutazione dei rischi nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera.

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

6. 2. Rapporti con le imprese appaltanti

La Società deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende presso le quali opera come appaltatrice.

La Società deve richiedere alle società presso le quali opera come appaltatrice le informazioni circa i rischi specifici e le misure preventive da queste adottate.

In presenza di subappaltatori devono essere definite le procedure di gestione e di coordinamento dei lavori in subappalto.

Nei contratti di appalto/opera deve essere specificatamente indicato il costo relativo alla sicurezza sul lavoro.

ALPITOUR S.p.A.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

PARTE SPECIALE - 6 -

Reati informatici

(maggio 2014)

INDICE

PARTE SPECIALE - 6 -

| | |
|---|---|
| 1. LE MODIFICHE LEGISLATIVE INTRODOTTE CON LA LEGGE 18.03.2008, N. 48 : I REATI INFORMATICI | 3 |
| 2. DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE... | 7 |
| 3. PRINCIPI GENERALI COMPORTAMENTO..... | 8 |
| 4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA..... | 8 |

1. Le modifiche legislative introdotte con la legge 18 marzo 2008, n. 48: i reati informatici

La legge 18 marzo 2008, n. 48, in applicazione della Convenzione di Budapest sul crimine informatico, inserisce tra i reati presupposto della responsabilità degli enti i reati c.d. "informatici".

Il legislatore ha introdotto nuove fattispecie di reato, affiancandole ai reati informatici già esistenti:

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|--|---|
| <p><i>Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)</i> <i>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine, per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni.</i></p> | <p><i>Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)</i> Norma parzialmente modificata dalla legge 48/08: Al primo periodo, dopo la parola "privato" sono inserite le seguenti "avente efficacia probatoria". Il secondo periodo è soppresso.</p> |
| <p>Fattispecie di reato non prevista in epoca precedente alla legge 48/08.</p> | <p><i>Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 bis c.p.)</i></p> |
| <p><i>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)</i></p> | <p>Fattispecie di reato rimasta invariata.</p> |
| <p><i>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)</i></p> | <p>Fattispecie di reato rimasta invariata.</p> |
| <p><i>Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies c.p.)</i></p> | <p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.) Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi telematici</p> |

| | |
|--|---|
| <i>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quarter c.p.)</i> | Fattispecie di reato già esistente nell'ordinamento. |
| <i>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)</i> | Fattispecie di reato già esistente nell'ordinamento. |
| <i>Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 bis c.p.)</i> Fattispecie di reato parzialmente modificata dalla legge 48/08. | <i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)</i> <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa</i> |
| Fattispecie di reato non prevista in epoca precedente alla legge 48/08. | <i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)</i> |
| Fattispecie di reato non prevista in epoca precedente alla legge 48 / 2008. | <i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quarter c.p.)</i> |
| Fattispecie di reato non prevista in epoca precedente alla legge 48 / 2008. | <i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)</i> |
| <i>Frode informatica (art. 640 ter c.p.)</i> | Fattispecie di reato rimasta invariata. |
| Fattispecie di reato non prevista in epoca precedente alla legge 48/08. | <i>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)</i> |

La legge 48/08 introduce nel corpo del decreto legislativo 231/01 la norma di cui all'art. 24 *bis* che inserisce nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti le seguenti fattispecie di reato:

- ***(art. 615 ter) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico:***
La norma punisce *“chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza”*.
Il legislatore italiano ha voluto ricalcare una figura di reato già esistente quale la violazione di domicilio di cui all'art. 614 c.p.
A livello europeo tutte le norme che regolano l'accesso abusivo ad un sistema informatico presentano delle costanti:

- si richiede che siano state violate delle misure di protezione;
- si punisce l'accesso abusivo qualora chi commette il reato non sia autorizzato ad accedere a dei settori di memoria protetti;
- deve essere minacciata la riservatezza dei dati o dei programmi che il sistema informatico attaccato custodisce.

L'introduzione abusiva può anche essere opera di soggetti legittimati all'uso del sistema ma autorizzati ad accedere solo ad una parte dei dati contenuti in memoria. In tali casi il sistema protetto diviene solo quella parte di memoria cui l'accesso non è autorizzato.

Considerando l'intenzione del legislatore di tutelare solo i sistemi protetti da misure di sicurezza pare plausibile l'intenzione di salvaguardare la riservatezza dei dati, si assume infatti che il titolare debba manifestare il suo interesse a tutelare la riservatezza dei dati, adottando misure di sicurezza indipendentemente dalla loro complessità tecnica di implementazione.

In questa ottica resta estraneo dall'applicazione dell'art. 615 *ter* c.p. l'accesso abusivo in sistemi informatici predisposti esclusivamente al controllo e alla gestione di altri apparecchi in quanto, non contenendo dati rilevanti, non viene messa a rischio la loro riservatezza. In questo caso non vi è un danneggiamento logico del sistema, l'intrusione potrebbe essere finalizzata all'usufruire di servizi senza pagarne il corrispettivo dovuto.

Non rientrano, altresì, in quanto previste dall'art. 615 *quater* c.p., l'indebita acquisizione di carte di credito telefoniche poiché l'indebito utilizzo permetterebbe solo di usufruire delle prestazioni telefoniche dell'apparecchio.

- ***(art. 617 quater) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche:***

La fattispecie sanziona la condotta di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico intercorrente fra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena più grave si applica a chi diffonde con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di cui al primo comma.

- ***(art. 617 quinquies) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche:***

Il reato punisce la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, interrompere, impedire comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico.

- ***(art. 635 bis) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi telematici:***

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la fattispecie sanziona la condotta di chi distrugge, deteriora, sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

- ***(art. 635 ter) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità:***

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la fattispecie sanziona chi pone in essere un comportamento da cui può derivare il deterioramento, la cancellazione, la distruzione di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, ovvero di pubblica utilità.

- **(art. 635 quater) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici:**
Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, gli estremi della fattispecie vengono integrati qualora, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati o informazioni, si danneggi o si renda inservibile, in tutto o in parte, un sistema informatico o telematico.
- **(art. 635 quinquies) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità:**
gli estremi della fattispecie in questione risultano integrati se il fatto di cui al precedente art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare o comunque ad ostacolarne il funzionamento.

Nei casi qui di sopra citati è previsto che venga applicata all'ente una sanzione pecuniaria *da cento a cinquecento quote*.

Sono inoltre comprese nel novero dei reati presupposto le seguenti fattispecie di reato:

- **(art. 615 quater) Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici:**
Le condotte previste e punite, in quanto abusive, dall'articolo in questione sono molteplici e riguardano:
 - l'utilizzo non autorizzato di codici di accesso,
 - la diffusione che si manifesta nel rendere tali codici disponibili ad un numero indeterminato di soggetti,
 - la comunicazione che consiste nel rendere disponibile tali codici ad un numero indeterminato di soggetti,
 - la comunicazione o diffusione di istruzioni che permettono di eludere le protezioni di un sistema.
 Si richiede che la condotta in questione venga posta in essere allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un ingiusto danno.
- **(art. 615 quinquies) Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico:**
La fattispecie sanziona la condotta di chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico diffonde le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, consentendo in tal modo la interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Nelle ultime due citate ipotesi di reato è previsto che all'ente si applichi una sanzione pecuniaria *fino a trecento quote*.

- **(art. 491 bis) Documenti informatici:**
La fattispecie estende la punibilità dei fatti di reato sanzionati dal Capo III, Titolo VII del Libro II del codice penale alle ipotesi in cui la falsità riguardi un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria.
- **(art. 640 quinquies) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica:**
La fattispecie persegue la condotta di chi è addetto ai servizi di certificazione il quale, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi propri di rilascio di un certificato qualificato.

2. Destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale

Destinatari della presente sezione di Parte Speciale sono gli amministratori, il direttore generale - "soggetti apicali" - di Alpitour, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio.

Più in generale, sono destinatari della presente Parte Speciale gli *stakeholder* di Alpitour, intendendosi con tale termine, secondo quanto già riportato nel Codice Etico, tutti i soggetti rientranti nei singoli gruppi i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti dell'attività di Alpitour - collaboratori (quindi amministratori, dirigenti e dipendenti della Società), azionisti, clienti, fornitori e *partners* d'affari - qui di seguito tutti denominati "destinatari".

Ciascuno dei soggetti sopra indicati, nella misura in cui agisce per conto della Società e in occasione dello svolgimento della propria attività professionale, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, è tenuto ad osservare e a far osservare i contenuti del Codice Etico, del Documento Programmatico di Sicurezza e della presente sezione di Parte Speciale.

La presente sezione di Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) individuare i canoni di comportamento che i destinatari sono chiamati a osservare e quelli che sono tenuti a non realizzare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione e Gestione;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

Al fine di evitare la commissione di uno di tali reati, è fatto espresso richiamo al rispetto della normativa aziendale e di Gruppo predisposta e adottata al fine di disciplinare l'utilizzo delle risorse e degli strumenti informatici (la normativa, le *policy* e le procedure aziendali per l'utilizzo dei sistemi informatici).

3. Principi generali di comportamento

La presente sezione di Parte Speciale, conformemente a quanto previsto e richiesto nel Codice Etico, sancisce i seguenti divieti:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte che integrino le fattispecie di reato previste dall'art. 24 *bis* del decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte che, sebbene non integrino, di per sé, gli estremi delle fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente integrarne gli estremi o agevolarne la commissione.

Al fine di scongiurare la commissione di condotte costituenti le fattispecie sopra considerate, Alpitour:

- limita l'accesso, tramite risorse aziendali, a reti e sistemi informatici esterni alla società compatibilmente con le esigenze lavorative;
- effettua controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare condotte anomale quali, ad esempio, operatività dei server al di fuori degli orari di operatività;
- predispone e mantiene adeguate difese a protezione dei server della Società e a protezione di ogni sistema informatico societario anche attraverso la predisposizione di un sistema di controllo degli accessi alle sale server prevedendo, ove possibile, controlli per prevenire l'ingresso e l'uscita di materiale non autorizzato.

4. Regole specifiche di condotta

Conformemente a quanto previsto dal Codice Etico e dalle altre procedure aziendali, ai destinatari è fatto obbligo di:

- porre in essere un comportamento corretto e trasparente nell'utilizzo di qualsiasi strumento o sistema informatico;
- evitare di diffondere la propria *password* e il proprio codice di accesso;
- utilizzare sempre e solo la propria *password* e il proprio codice di accesso;
- segnalare, in qualunque momento, ogni violazione riguardante l'accesso ovvero l'utilizzo dei sistemi magnetici o informatici.

I destinatari sono tenuti, nell'utilizzo degli strumenti elettronici aziendali, all'uso dello specifico codice identificativo e della parola chiave loro assegnati.

Ciascuno deve rigorosamente utilizzare il proprio codice identificativo e la propria *password*.

L'accesso ai sistemi e ai dati è definito dal Responsabile IT congiuntamente al Titolare del trattamento al fine di individuare le categorie omogenee di incaricati aventi le necessarie autorizzazioni a trattare particolari dati.

Rispetto ai destinatari che ricoprono una posizione apicale con compiti di vigilanza e controllo, sussiste l'obbligo di valutare periodicamente l'efficacia ed efficienza dei sistemi informatici mediante:

- l'attuazione di adeguate attività di monitoraggio;
- l'avviamento di opportune operazioni e azioni correttive e preventive in funzione degli esiti;
- l'apposizione o, comunque, il rafforzamento di opportuni mezzi di sicurezza dei sistemi informatici.

Al fine di dare attuazione alle norme comportamentali sopra elencate, è necessario attuare i seguenti principi procedurali specifici:

- informare adeguatamente gli utilizzatori di sistemi informatici dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso - *username* e *password* - confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
- diffondere agli utilizzatori di sistemi informatici uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnano al corretto utilizzo delle risorse informatiche e aziendali;
- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro;
- impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- l'accesso da e verso l'esterno - connessione alla rete Internet - deve essere autorizzato e deve essere effettuato solo con le modalità consentite ad ai fini di utilizzo per scopi lavorativi;
- dotare la stanza *server* di porta con un controllo di accesso fisico consentito solo a personale autorizzato;
- proteggere ogni sistema informatico societario, al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi ovvero capace di impedirle o interromperle;
- fornire ogni sistema informatico di adeguato *software firewall* e antivirus e fare in modo che, ove possibile, questi non possano essere disattivati;

- vietare l'installazione e l'utilizzo di *software* - programmi - non approvati dalla Società e non correlati all'attività professionale espletata da parte dei destinatari o degli utilizzatori;
- limitare l'accesso alle aree e ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti - virus - capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti, quali ad esempio siti di posta elettronica o *files*;
- vietare, in particolare, l'installazione e l'utilizzo sui sistemi informatici della Società di *software* mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di *files* senza alcun tipo di controllo da parte della Società;
- qualora per la connessione alla rete si utilizzino collegamenti *wireless* - ossia senza fili, mediante *routers* - sarà importante proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso per impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Società;
- prevedere, ove possibile, un procedimento di autenticazione mediante *username* e *password* al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ogni destinatario o categoria di destinatari.

ALPITOUR S.p.A.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

PARTE SPECIALE -7-

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

(maggio 2014)

INDICE

PARTE SPECIALE -7-

| | | |
|----|--|---|
| 1. | I REATI DI CUI ALL'ART. 25 <i>NOVIES</i> D.LGS 231/01 | 2 |
| 2. | PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -7-..... | 4 |
| 3. | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO..... | 5 |
| 4. | I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. | 6 |

1. I reati di cui all'art. 25 *novies* D.Lgs 231/01

L'art. 15, comma 7, lett. c) della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25 *novies*, rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore". Con tale intervento il Legislatore ha ampliato il novero dei reati presupposto, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti alle fattispecie contemplate dagli articoli 171, comma 1, lett. a *bis*) e comma 3, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore, di seguito L.A.). Per la commissione di tali reati si applica all'ente una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Ad esito di analisi delle singole fattispecie, Alpitour non ritiene che le condotte sanzionate dagli artt. 171 *ter* e 171 *septies* L.A. rappresentino profili sensibili in relazione all'attività svolta.

Con specifico riferimento alla fattispecie di cui all'art. 171 *ter* L.A., la valutazione operata da Alpitour è stata condizionata da quanto recentemente statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen., 22 novembre 2006, n. 149), che ha precisato che con l'espressione "scopo di lucro" deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere. La Suprema Corte ha peraltro puntualizzato che l'incremento patrimoniale non può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall'uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell'ingegno, al di fuori dello svolgimento di un'attività economica da parte dell'autore del fatto.

Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, l'attività caratteristica di Alpitour non sembra implicare alcun rischio specifico rispetto alla commissione della fattispecie di cui all'art. 171 *ter* L.A..

Certamente rilevanti rispetto all'attività sociale appaiono invece le fattispecie di cui agli artt. 171, comma 1, lett. a *bis*) e comma 3, L.A., che rispettivamente sanzionano:

- la messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- la messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

La prima ipotesi tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere pregiudicate le proprie aspettative di guadagno qualora il prodotto circolasse liberamente in rete.

Nella seconda ipotesi, invece, sono oggetto di tutela l'onore e la reputazione dell'autore.

A titolo meramente esemplificativo, le fattispecie potrebbero essere commesse nell'interesse della società qualora venisse caricato sul sito internet aziendale materiale coperto dal diritto d'autore.

L'attività di Alpitour presenta potenziali profili di rischio anche rispetto alla fattispecie di cui all'art. 171 *bis* L.A., che sanziona, qualora siano finalizzate al raggiungimento di un profitto, la duplicazione abusiva di programmi per elaboratore nonché la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Le medesime condotte sono altresì perseguite qualora il fatto concerna qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La fattispecie sanziona inoltre chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni dettate dagli artt. 64 *quinquies* e 64 *sexies* della L.A., ovvero chi esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli artt. 102 *bis* e 102 *ter* L.A., ovvero chi distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

La fattispecie di cui all'art. 171 *octies* L.A. persegue (qualora il fatto non costituisca più grave reato) la produzione, la messa in vendita, l'importazione, la promozione, l'installazione, la modifica, l'utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o di parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Le condotte sono punite soltanto se realizzate a fini fraudolenti.

La norma peraltro specifica che si intendono "ad accesso condizionato" tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -7-.

La commissione dei reati previsti dall'art. 25 *novies* D. Lgs. 231/01, così come le altre fattispecie di reato contemplate nel Modello, comporta la responsabilità dell'ente solamente qualora sia ravvisabile un interesse o un vantaggio dell'impresa.

In relazione alle fattispecie ritenute rilevanti, le aree aziendali di rischio attualmente individuate sono:

- le attività aziendali svolte tramite l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso alla rete;
- le attività volte ad assicurare il funzionamento e la manutenzione dei sistemi informativi aziendali;
- l'utilizzo di *software* e banche dati;
- l'attività di gestione del sito internet della società;
- l'offerta al pubblico e la trasmissione di programmi *pay per view*;
- predisposizione e distribuzione cataloghi;
- attività di marketing e produzione;
- definizione e divulgazione format animazione villaggi e strutture turistiche.

La presente Parte Speciale ha lo scopo di fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica che possano rivelarsi opportune al fine di impedire la realizzazione delle condotte illecite precedentemente descritte.

3. Principi generali di comportamento.

Ferme restando le specifiche procedure adottate al fine di prevenire la commissione delle fattispecie di reato rilevanti per garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole aree di rischio, si riportano di seguito alcuni generici principi di comportamento (formulati in termini di divieto) che debbono essere osservati da chiunque presti la propria attività in favore della Società.

In particolare, è vietato:

- connettere ai sistemi informatici di Alpitour personal computer, periferiche e altre apparecchiature ovvero installare *software* senza la preventiva autorizzazione del soggetto aziendale individuato;
- installare *software* in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano il diritto d'autore;
- modificare le configurazioni *software* e *hardware* delle singole postazioni di lavoro (fisse o mobili) al di fuori dei casi previsti da disposizioni aziendali ovvero fuori dei casi di espressa autorizzazione del soggetto aziendale individuato;
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, di clienti o di terzi, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi previste da Alpitour;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a Alpitour le proprie credenziali di accesso ai sistemi o alla rete aziendale, di clienti o di terzi;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui ovvero accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- acquisire o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle procedure aziendali.

Nei confronti degli organi sociali, dei dirigenti e dei dipendenti di Alpitour vige, inoltre, un generico divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di condotte che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra considerate. Tale divieto potrà essere eventualmente esteso a consulenti, fornitori e partner della Società in forza di apposite clausole contrattuali.

Conformemente a quanto previsto dal Codice Etico e dalle altre procedure aziendali, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di ostacolare l'attività delle Autorità Giudiziarie e di Vigilanza.

In ogni caso i soggetti destinatari devono rispettare il regolamento interno adottato ai sensi del Provvedimento Garante n. 13/07.

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di esercitare le attività di controllo e verifica che possano rivelarsi opportune. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

ALPITOUR S.p.A.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

PARTE SPECIALE -8-

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

(maggio 2014)

INDICE

PARTE SPECIALE -8-

| | | |
|----|--|---|
| 1. | IL REATO DI CUI ALL'ART. 25 <i>DUODECIES</i> D.LGS 231/01..... | 2 |
| 2. | PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -8-..... | 2 |
| 3. | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO..... | 3 |
| 4. | LE PROCEDURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO E LE VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 3 |

1. Il reato di cui all'art. 25 *duodecies* D.Lgs 231/01

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce al delitto di cui all'art. 22, comma 12 *bis*, D. Lgs. 286/98.

La fattispecie, introdotta tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti dal D. Lgs. 109/12, punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze:

- lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno;
- lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini previsti dalla legge;
- lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

Il fatto di reato assume rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/01 qualora, con riferimento ai lavoratori di cui sopra, ricorrano - anche alternativamente tra loro - le seguenti circostanze:

- siano in numero superiore a tre;
- siano minori in età non lavorativa;
- siano sottoposti alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento previste dall'art. 603 bis c.p. (sfruttamento del lavoratore mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando del suo stato di bisogno o di necessità).

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -8-.

Il Processo Sensibile rilevante rispetto alla potenziale commissione della fattispecie di reato oggetto della presente Sezione è ravvisabile nella gestione dei rapporti con i dipendenti e nella costante verifica dell'esistenza e della validità dei permessi di soggiorno in sede di assunzione e per tutta la durata del rapporto di lavoro.

La presente Sezione di Parte Speciale ha lo scopo di fornire all'OdV ed ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica che possano rivelarsi opportune al fine di impedire la realizzazione delle condotte illecite precedentemente descritte.

3. Principi generali di comportamento.

Ferme restando le specifiche procedure adottate al fine di prevenire la commissione delle fattispecie di reato rilevanti, si riportano di seguito alcuni generici principi di comportamento che debbono essere osservati da chiunque presti la propria attività in favore di Alpitour.

Nei confronti degli organi sociali, dei dirigenti e dei dipendenti di Alpitour vige il generico divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di condotte che integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata. Tale divieto potrà essere eventualmente esteso a consulenti, fornitori e partner della Società in forza di apposite clausole contrattuali.

Conformemente a quanto previsto dal Codice Etico e dalle altre procedure aziendali, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di ostacolare l'attività delle Autorità Giudiziarie e di Vigilanza.

4. Le procedure di prevenzione e controllo e le verifiche dell'Organismo di Vigilanza.

Gli organi sociali, i dirigenti e i dipendenti di Alpitour devono rispettare, oltre che i principi generali contenuti nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello nonché all'interno del paragrafo 3 della presente Sezione di Parte Speciale, le procedure specifiche di seguito indicate.

Nell'ambito dell'instaurazione e della gestione del rapporto di lavoro con il lavoratore cittadino di un paese non rientrante nell'U.E.:

- in sede di assunzione deve essere verificata l'esistenza e la validità del permesso di soggiorno, di cui deve essere inserita copia all'interno della cartella personale di ciascun lavoratore;
- in caso di assunzione di lavoratori di uno Stato estraneo all'U.E. e con il permesso di soggiorno recante una data di scadenza, questa deve essere annotata su uno scadenziario appositamente istituito presso l'ufficio del personale. Lo scadenziario deve essere costantemente aggiornato, nonché verificato con cadenza semestrale da parte dell'ufficio del personale;
- con cadenza annuale l'ufficio del personale deve effettuare una verifica circa la validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori, onde accertare che non siano stati revocati o annullati. A questo scopo Alpitour ha contattato la Questura di

Torino, che si è dichiarata disponibile ad effettuare controlli a campione sui nominativi segnalati dalla società. L'esito dell'attività di verifica, che verrà espletata su impulso dell'ufficio del personale, sarà documentato per iscritto e inserito in apposita cartella custodita presso l'ufficio del personale.

I controlli dell'OdV saranno effettuati in applicazione e coerenza con le singole procedure sopra indicate, che individuano la funzione responsabile della loro applicazione.

L'OdV ha la facoltà di esercitare le attività di controllo e verifica che possano rivelarsi opportune. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresa quella relativa agli accertamenti compiuti in autonomia dai responsabili delle funzioni o dai responsabili dell'attività di auditing interno.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.